BIBL. VII

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. VII - Luglio 1927

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del S. P. PIO XI. Breve circa la P. U. di S. Teresa del B. G., p. 193. - Allocuzione Concistoriale, p. 220 - S. C. del S. Officio. Divieto di partecipazione al Congresso della cristianità in Losanna, p. 194. - S. C. di Propaganda Fide. Lettera sui privilegi dell'Unione Missionaria del Clero, p. 195. - S. C. dei Riti. I. Circa gli scapolari protetti, p. 196. II. Circa la Messa del 1° Venerdì per l'Unione Apostolica, p. 197. - S. P. Apostolica. Indulgenze pel centenario di S. Giovanni della Croce, p. 197. - Segreteria di Stato. Circa la trasmissione di documenti al S. Officio, p. 198 — CONSULTAZIONI. I. Sul negozio di oblazione, p. 198. II. Ancora per le distribuzioni nei Capitoli a mediaria, p. 205. — BREVI RISPOSTE, (34-52) p. 218. — NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA. Diminuzione degli assegni al clero, p. 219. — CRONACA ECCLESIASTICA. Il Concistoro: i nuovi Cardinali, p. 220.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si erige in primaria la Pia Unione di S. Teresa del Bambin Gesù, con facoltà di aggregare [*Anal. Ord. Carm.*, t. 1, p. 145 s.].

Breve. — PIUS PP. XI. - *Ad perpetuam rei memoriam.* Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis haerentes, pias sodalitates, ad pietatis et caritatis opera exercenda institutas, quae vel sodalium numero vel excellentia propositi sibi finis emineant, peculiaribus titulis ac privilegiiis cohonestare satagimus. Harum in numerum minime Nos latet iure meritoque esse accensendam piam Unionem Sanctae Teresiae a Iesu Infante canonice erectam in Carmelitano Templo Divae Teresiae Almae huius Urbis, et pluribus ab hac Sancta Sede indulgentiis ac spiritualibus gratiis ditatam: cumque hodiernus Praepositus Generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum Nos enixis precibus flagitaverit ut Piam Unionem enunciatam in Primariam erigere de Nostra indulgentia dignemur, Nos, quibus nihil antiquius est quam ut frugifera ipsa societas uberiora capiat, Deo favente, in dies incrementa optatis his annuendum ultro libenterque existimavimus. Quam ob rem audito Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Praefecto Congregationi a Concilii Tridentini decretis interpretandis, Motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris deque Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, praesentium vi, perpetuumque in modum, piam Unionem Sanctae Teresiae ab Infante Iesu canonice erectam in Ecclesia Carmelitarum Excalceatorum titulo Sanctae Theresiae, Almae huius Urbis, in primariam erigimus cum consuetis honoribus ac praeeminentiis, quae Primariis coetibus de iure competunt, eiusdemque statuta eadem Nostra auctoritate probamus. Concedimus quidem ut ipsa Unio, sic per Nos in primariam erecta, facultate polleat, servandis servatis, sibi aggregandi ubique terrarum alias eiusdem tituli atque instituti societates, reservata tamen Praeposito Generali pro tempore Or-

dinis Carmelitarum Excalceatorum potestate aggregationes ipsas ratas habendi, etiamsi in statutis aggregandarum societatum quaedam ex usu vel consuetudine, praevia Ordinariorum respectivorum approbatione, fortasse irrepserint additamenta, quae tamen primariae Unionis statutorum substantiae non adversentur. Denique volumus ut per dictam aggregationem, eaedem Uniones participes fiant, servatis pariter servandis, indulgentiarum omnium, quibus primaria de Urbe societas fruitur, ex Sanctae huius Sedis concessione, dummodo tamen ipsae indulgentiae queant cum aliis communicari. Haec largimur, volumus, edicimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces iugiter extare ac permanere; suosque plenos atque integros effectus sortiri atque obtinere: dictaeque societati, sic in primariam per Nos erectae, aliisque ubique terrarum existentibus eiusdem tituli atque instituti piis unionibus, praesentibus et futuris, nunc et in posterum perpetuo suffragari: sicque rite iudicandum esse ac definiendum; irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XI Augusti an. MCMXXVI Pontificatus Nostri quinto.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Circa i Congressi per l'unione di tutta la Cristianità, e in specie circa il prossimo di Losanna [*Oss. Rom.*, 12 luglio].

Dubbio. — Occasione conventus, qui diebus 3-21 proximi mensis Augusti habebitur Lausonii in Helvetia, propositum est Supremae Sacrae Congregationi S. Officii dubium:

« An liceat catholicis interesse vel favere acatholicorum conven-« tibus, coetibus, concionibus, aut societatibus quae eo spectant ut omnes « christianum nomen utcumque sibi vindicantes uno religionis foedere « consocientur? »

In Congregatione Generali - Feria IV - Die 6 iulii 1927 E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales respondendum mandarunt:

« *Negative*, atque standum omnino decreto ab hac ipsa Suprema « S. Congregatione die 4 iulii 1919 edito: « De participatione catholi-« corum societati *Ad procurandam christianitatis unitatem* » (1).

(1) Fu pubblicato in *M. E.*, XXXI, 283, cfr. ivi p. 292.

SS.mus D. N. D. Pius Papa XI in Audientia feria V insequenti R. P. D. Adsessori impertita resolutionem approbavit et confirmavit ac publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 8 iulii 1927.

Aloisius Castellano
Supremae S. C. S. Off. Notarius.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Dichiarazioni circa i privilegi degli ascritti alla Unione Missionaria del Clero. [*Collectanea Mechliniensia*, 1927, p. 364].

Lettera. — *Reverendissime Domine* (1). - Respondere satago tuis litteris die 12 vertentis mensis Martii datis, quibus nonnulla dubia proponis circa privilegia seu facultates Sacerdotibus Piae Unionis Missionalis Cleri adscriptis concessas.

Primum dubium sic proponitur: «An Sacerdos adscriptus, extra etiam locum in quo ad sacramentales confessiones audiendas approbatus est, facultate, cuius usui praerequiritur jurisdictio, uti possit?»

Resp. Nulla *jurisdictio* praerequiritur; solummodo pro «benedictionibus» requiritur ut Sacerdos adprobatus sit ad sacramentales confessiones audiendas; seu sit confessarius. Cum vero nulla fiat distinctio circa diversa *loca*, in quibus Sacerdos sodalis Piae Unionis adesse possit, haec circumstantia de diversitate locorum non est attendenda. Sufficit servare limitationem, quae explicite enunciatur: «*extra Urbem*».

Per hanc responsionem provisum videtur etiam ad quartum dubium de interpretatione verbi «locus», quod verbum materialiter in descriptione facultatum, de quibus supra, nunquam invenitur.

Dubium secundum et dubium tertium ita proponuntur:

«2. An sacerdos adscriptus, etiam in loco ubi sedem habent religiosi Ordinum, quibus respective benedictio ac impositio scapularium, de quibus in facultate, reservantur, eadem benedicere ac imponere possit?

«3. An sacerdos adscriptus, etiam in loco ubi sedem habent Religiosi Fratrum Minorum, facultate benedicendi unico signo Crucis crucifixos cum applicatione indulgentiarum pii exercitii a Via Crucis nuncupati, uti possit?»

Resp. Limitatio relativa ad religiosos, qui ad Ordines pertinent, quorum propria sunt scapularia; vel Ordini Minorum sunt adscripti, non enunciatur in textu; ideoque non est attendenda.

Dubium forsan in hoc fundatur, nempe in privilegio Fratrum Minorum proprium circa erectionem Via Crucis; sed notandum est quod, in

(1) Mons. L. De Smet, direttore della P. U. pel Belgio.

casu, non agitur de erectione Viae Crucis, sed tantum de adnectendis Crucifixi imaginibus Indulgentias Viae Crucis.

Haec pro meo munere Tibi significanda erant; dum precor Deum O. M. ut Te diutissime sospitet incolumemque servet.

Reverentiae Tuae addictissimus servus.

Romae, 28 mart. 1927.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praef.*

† Franciscus Marchetti-Selvaggiani, Archiep. Seleuciensis, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa gli scapolari protetti. [*Anal. Ord. Carm.*, I, p. 43 s.] (1).

Rescritto I. — *Beatissime Pater.* - Fr. Raynaldus M. a S. Iusto, Ordinis Carmelitarum Discalceatorum sacerdos professus, Commissarius S. Scapularis in Hispania, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, sequens proponit *dubium*: « An vincula S. Scapularis, quibus coniungi solent binae parvi habitus partes possint valide et licite fieri ex qualibet decenti materia, (2) dummodo partes Scapularis ita disponantur, ut una pars ab humeris, altera a pectore dependeat ». Et Deus...

Resp.: Ex Congressu S. Rituum Congregationis die 8 Maii 1925: Sacra Rituum Congregatio, proposito dubio respondendum censuit *affirmative* iuxta decreta, praesertim decretum S. Congregationis Indulgentiarum diei 29 Augusti 1864. Atque ita rescripsit ac declaravit die 8 Maii 1925.

II. — *Beatissime Pater.* - Fr. Raynaldus M. a S. Iusto, Ordinis Carmelitarum Discalceatorum sacerdos professus, Commissarius S. Scapularis in Hispania, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, sequens proponit *dubium*: « An panniculi S. Scapularis possint valide et licite protegi a sudore quibusdam sacculis (borsette) ex qualibet decenti materia confectis, (3) dummodo sacculi non sint assuti, etc., panno, seu

(1) Lasciamo il documento nella forma in cui ivi è stato pubblicato.

(2) Quindi anche di catenine metalliche.

(3) Di metallo, celluloide etc. Per comprendere la praticità di queste risposte, basterà ricordare che dalla concessione di mutare gli scapolari con le medaglie — la quale del resto era limitata con la « vehemens exhortatio ut eadem sacra scapularia quo hucusque modo deferre consueverunt fideles prosequantur » (16 genn. 1911) — sono esclusi gli scapolari, o meglio abitini, dei Terzi Ordini. Pertanto a rimuovere gli inconvenienti del sudore etc., si è escogitato di rinchiudere le due pezze entro teche metalliche, o meglio di celluloide trasparente, riunendole con catenelle invece che con nastri. Si risponde ora automaticamente che salvata la continuità tra le due pezze, con l'attaccare ad esse direttamente le catenelle, non vi è alcun detrimento circa le indulgenze e favori spirituali. Infatti si salva così la sostanza dell'abitino.

inseparabiles ab eo, sed potius sint faciliter mobiles, et dummodo vincula Scapularis uniantur panniculis et non directe sacculis, et mediante sacculo panniculis ». Et Deus...

Resp.: 1925, 3 Iunii: « Nihil obstat ».

II.

Privilegio agli ascritti all'Unione Apostolica circa la Messa del S. Cuore nel primo venerdì d'ogni mese.

Beatissime Pater. - Praeses generalis Unionis Apostolicae sacerdotum saecularium ad pedes S. V. humiliter provolutus petit ut dignetur concedere in perpetuum singulis sociis privilegium legendi privatim prima feria VI mensis (exceptis festis de D. N. I. C., dupl. I Class., Feriis, Vigiliis, octavis ex privilegiatis) Missam votivam SS. Cordis Iesu, ad modum Missae a Leone XIII concessae (Brevi *Altero nunc*) adhibita qualibet Missa inter approbatas vel approbandas etiam « pro aliquibus locis », v. g. Missa Cordis Eucharistici D. N. I. C. Et Deus.

Rescritto. — UNIONIS APOSTOLICAE SACERDOTUM SAECULARIUM. - Sanctissimus Dñus Noster Pius Papa XI, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, benigne adnuere dignatus est pro gratia iuxta preces et in perpetuum, ad instar concessionis factae Sociis *Foederis Sanctitatis Sacerdotalis* a b. m. Pio Papa XI; servatis de cetero servandis. Contrariis non obstantius quibuscunque.

Die 9 decembris 1925.

† A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, *Praefectus.*

A. Verde, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Indulgenze pel centenario della canonizzazione di S. Giovanni della Croce. [*Anal. Ord. Carm.*, I, p. 170].

Rescritto. — *Beatissime Pater.* - Procurator Generalis Carmelitarum Excalceatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit, occasione sacrorum sollemnium, quae in ecclesiis, et publicis ac semipublicis oratoriis trium Ordinum Carmelitarum Excalceatorum proximo anno 1927 ob biscentesimum anniversarium a canonizatione sancti Ioannis a Cruce celebrabuntur, *Indulgentiam plenariam,* suetis sub conditionibus lucrandam ad omnibus christifidelibus: 1. singulis diebus triduanae vel novendialis supplicationis, si quamlibet ecclesiam vel publicum aut semipublicum oratorium, de quibus supra, visitaverint; 2. die anniversaria obitus eiusdem Sancti, si ecclesiam Carmelitarum Excalceatorum civitatis Ubetensis visitaverint; 3. die festo et die anniversaria

canonizationis sancti Ioannis a Cruce, si ecclesiam Carmelitarum Excalceatorum civitatis Segobiensis, in qua eius sacrum corpus asservatur, visitaverint. Et Deus, etc.

Die 17 decembris 1926. SS.mus D. N. D. Pius div. Prov. PP. XI, in Audientia D. Cardinali Poenitentiario Maiori impertita, benigne annuit pro gratia iuxta preces.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

S. Luzio, *S. P. Regens.*

Segreteria di Stato.

Si revoca la precedente, del 1° dicembre 1918, sul modo di trasmettere le denunzie al S. Officio [cfr. *M. E.*, XXXI, 79].

Circolare, 6 agosto 1926. — *Ill.me ac R.me Domine.* - Haec Secretaria Status, litteris die 1ª Decembris anno 1918 datis, singulos orbis catholici Ordinarios monebat ut quaelibet res, quae ad Sacram Congregationem S. Officii deferri solet — cum plerumque de factis agatur quae ab aliis non sine scandalo resciri possint — non directe ad S. Officii Tribunal, sed ad Emum Cardinalem a Secretis Status deferretur.

Idque eo dumtaxat consilio praecepit ut earum gravissimarum rerum notitia a publicis cursoribus vel ab iis quorum censurae epistolae, illis diebus, subiiciebantur nullo modo acquireretur. Cum autem in praesens amplius non vigeat illa rerum condicio, litterae huius Secretariae, quae talem praescriptionem induxerant, vim omnem amiserunt. Quapropter directe ad praedictam S. Officii Congregationem deferri debent ea omnia de quibus idem ipsum Tribunal proprio ac nativo iure decernit.

Haec Tibi referens, opportunam nactus occasionem sensus existimationis meae erga te maximae profiteor meque confirmo

Amplitudini Tuae Addictissimum

P. Card. GASPARRI.

CONSULTAZIONI

I.

Circa il negozio di oblazione nel diritto civile. *

1. - Dinanzi ad un'opera compiuta mercè pubbliche offerte un complesso esame si offre per stabilire a chi ne spetti il diritto di proprietà, esame che

(*) Desumiamo queste pagine, col cortese consenso dell'Autore e dell'Editore dalla pregevole monografia. R. SAVIANO, *I Santuarii nel diritto, Il Santuario di Pompei*, Napoli, Iovene (p. Oberdan, 12) 1926. L. 18. (Ai nostri asociati L. 15,50 franco). In un prossimo fascicolo esamineremo l'argomento dal punto di vista canonico [L. D.].

necessariamente richiede sia fissata la qualità del promotore come degli oblatori, la natura giuridica delle offerte, tutto ciò che costituisce il negozio di oblazione.

La quistione ha importanza notevolissima per lo straordinario moltiplicarsi delle iniziative e delle opere eseguite mercè pubbliche offerte, divenute oggidì costante, magnifica affermazione dell'attività sociale e della solidarietà umana.

Il negozio d'oblazione non trova, d'altronde, alcun regolamento giuridico della nostra legislazione, come uno dei rapporti di recente sviluppo nascenti dalle sempre nuove relazioni che scaturiscono dall'umano consorzio e che ancora attendono di essere disciplinati.

Fra le codificazioni più moderne, al Codice germanico non sfuggì il rapporto. E, mentre, per non troncare una maggiore necessaria elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale esso, con criterio di opportunità, non dettò un ordinamento in materia, a proteggere però il patrimonio risultante da offerte, sancì col paragrafo 1914, che, nel caso in cui le persone chiamate all'amministrazione ed all'impiego del patrimonio raccolto vengano meno, possa esser nominato un curatore giudiziario.

La disposizione recisa e monca, fonte di molteplici teorie, ha fatto da molti ravvisare nel patrimonio in parola una persona giuridica non dissimile da quella risultante da un atto di fondazione (1).

Tale concetto è stato nella sua essenza largamente accolto, per quanto variamente modificato, da autorevoli giuristi, quali l'Isay (2), il Leonhard (3), l'Hölder (4).

Indubbiamente, come nelle fondazioni così nel caso di oblazioni ci troviamo di fronte ad un patrimonio destinato ad un dato fine, per quanto nelle fondazioni il patrimonio è formato e destinato da una sola persona in unica volta e nelle oblazioni esso formasi man mano mercè le offerte di un numero di oblatori che aderiscono ad una iniziativa.

Differenze sostanziali non si appalesano fra i due rapporti.

Ma, se pel diritto germanico la disposizione del paragrafo 1914 dà adito all'applicazione della teoria della persona giuridica, per quanto autori come il Crome (5) ed il Regelsberger (6) se ne dichiarino recisamente contrarî, nel nostro diritto positivo l'accoglimento di siffatta tesi trova indubbiamente ostacolo nella norma che richiede per l'esistenza della persona giuridica il riconoscimento da parte dello Stato (7).

(1) Dernburg, *Bürg. Recht*, I, p. 321; Seckel, *Empfehlen sich gesetzliche Vorschriften über die rechtliche Stellung des Sammelvermögens?* (Gutachten für XXX deut. Juristentag).

(2) *Zur Lehre v. Sammelgeschäften* (Jher. Jaheb, 36 p. 438).

(3) *Allgem. Theil*, p. 110.

(4) *Natürl. und jurist., Personen*, p. 301.

(5) *System*, I, § 56, nota 30.

(6) *Pand.*, p. 343.

(7) Mortara, *Comm. al codice ed alle leggi di proc. civ.*, II, n. 509; Fadda e Bensa. Note alla trad. ital. del Windscheid, vol. I, 2, p. 815; De Ruggiero, *Intr. alle*

Inaccettabile pertanto si presenta dinanzi al diritto patrio ogni dottrina che da tale inderogabile necessità intenda prescindere.

L'identità di elementi nei due rapporti non può mai far sorvolare sul riconoscimento legale, requisito essenziale ed indispensabile per la personalità giuridica.

Il Faggella (1) ha sostenuto la possibilità della costituzione, della vita e del funzionamento delle associazioni come enti giuridici a sè, subordinandola esclusivamente alla duplice condizione della liceità del loro scopo e della scienza nei terzi che contrattino con esse.

Se non che, tale tesi, che ha l'intento pur lodevole di trovare un regolamento giuridico che, giusta la coscienza popolare, preservi e dia incremento a tutta quell'immensità di energie che sotto la forma di associazioni si raccolgono per fini altamente meritorî, si dimostra sempre priva di fondamento dinanzi al disposto dell'art. 2 del Codice civile, che pone tassativamente per presupposto dell'esistenza di personalità giuridica in collettività di persone o di beni l'essere « legalmente riconosciuti » (2).

Per quanto dunque possa discutersi sul valore intrinseco del riconoscimento (3), se creativo o semplicemente dichiarativo, e sulle modalità con cui lo stesso possa avvenire, se cioè per norma generale o per concessione, non è dato prescindere dall'obbligo di esso.

Allorchè, nonostante ogni altro elemento costitutivo, manchi il riconoscimento, ci troviamo dinanzi ad un ente non giuridico, ma di mero fatto.

Oltre la teoria della persona giuridica, numerose altre, partendo da valutazioni e premesse non del tutto esatte, hanno cercato di definire il rapporto in quistione, che, non essendo disciplinato, come si è visto, da norme legislative, deve necessariamente trovare il suo regolamento nei principî generali di dritto.

2. - Autorevole dottrina sostenuta dal Ferrara (4), respingendo ogni concetto di *donatio sub modo*, di contratto a favore di terzi, di deposito o di mandato e negando ogni contratto di associazione fra i sottoscrittori, ha ritenuto che il patrimonio frutto di oblazioni divenga *proprietà fiduciaria* di coloro che l'abbiano raccolto e che cureranno impiegarlo per lo scopo della sottoscrizione.

Facendo ricorso alle intenzioni delle parti, si è riscontrato esser volontà degli oblatori quella di « spogliarsi definitivamente della cosa conferita ».

sc. giur. ed Ist. dir. civ., vol. I, p. 309; Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche* in « Foro it. », 1891, I; Filomusi-Guelfi, *Enciclopedia giurid.*, 6ª ediz., § 40; Savigny, *Sistema*, II, § 89.

(1) Faggella G., *Il riconoscimento delle corporazioni e delle fondazioni*, in « Giur. It. », 1913, IV, p. 39 s.).

(2) Degni, *Addizione* in Baudry-Lacantinerie, *Della società, del mutuo, del deposito*, Vallardi, 1914, p. 712.

(3) v. Gianturco, *Sistema*, 3ª ediz., § 32; Pacifici Mazzoni, vol. II, n. 115 e n. IV, p. 256; Fadda e Bensa, Note al Windscheid, vol. I, lib. II, p. 812.

(4) *Teoria delle persone giuridiche*, 2ª ediz. Napoli, 1923, cap. III, sez. II; Endemann, *Lehrbuch, des bürg. Rechts*, § 228, n. 5; Regelsberger, *Pand. cit.*, p. 343; Rhein, *Beitr. für Zivil und Prozessr.*, p. 293; Giovine, *Le associazioni di fatto nel diritto privato*, p. 65.

« Chi dona esaurisce il suo interesse nel dare fidando che la sua liberalità sia impiegata per lo scopo per cui fu richiesta », nota il Ferrara (1), soggiungendo altresì, in un'accurata critica alla teoria del Bolchini (2) sull'esistenza di un contratto di associazione tra i sottoscrittori, che « l'oblatore non vuole imprendere il raggiungimento dell'opera, ma vuole soltanto contribuire perchè questo raggiungimento si effettui, vuole soltanto prestare i mezzi perchè il fine si ottenga. In ciò il suo interesse si esaurisce » (3).

Or, stante ciò stesso che viene ritenuto quale intenzione dell'oblatore, osserviamo come esula da esso il concetto di gratuitità, che solo può dar vita ad una donazione, nè sappiamo come possa affermarsi se non attraverso una artifiziosa costruzione giuridica, l'esistenza di una *proprietà fiduciaria* nel promotore.

È ben vero che quest'ultimo e non l'oblatore si occupa dell'attuazione del fine, ma ciò avviene sempre in dipendenza dell'adesione ottenuta mercè l'offerta.

Se gli oblatori che col concedere la propria offerta aderirono alla iniziativa lascino poi al solo promotore l'esplicazione di tutti gli atti che sono mezzi al fine da raggiungere, fine che diviene così comune, non può dirsi che non abbiano acquistato nè vengano con ciò a privarsi del dritto a vedere attuata l'opera da parte di chi col richiedere e ricevere quelle offerte ne assumeva obbligo verso di loro.

La necessità maggiore per l'accoglimento della tesi della proprietà fiduciaria si vuol ricercare in una soluzione cosiddetta pratica da assicurare al rapporto, in modo da escludere ogni vincolo e contratto di associazione fra i varî oblatori, ritenendosi impossibile una colleganza organizzata od organizzabile di una massa di oblatori, che, data la molteplicità di piccole oblazioni, possono essere innumerevoli (4).

Se non che è dato osservare che l'esistenza di un numero più o meno grande di persone che, senza bisogno di conoscersi l'un l'altra, siano riunite da una stessa finalità, da un comune scopo da realizzare, di carattere sia patriottico che filantropico, religioso o qualsiasi altro, alieno beninteso dal proposito di lucro riscontrabile invece nelle società (5), è proprio caratteristica di quelle associazioni che nella vita moderna sono assorte a straordinario grado di sviluppo.

I sostenitori della teoria della proprietà fiduciaria, mentre sostengono che gli oblatori si spogliano della cosa donata a favore del promotore e che con ciò esauriscono il loro interesse, quasi che esso sia semplicemente di compiere un atto di erogazione e non già di contribuzione, unendo la propria offerta a quella di altri perchè la proposta iniziativa si attui, concedono ben-

(1) Op. cit., p. 680.

(2) Bolchini, *Le pubbliche sottoscrizioni nel diritto privato*; Gierke, *Deutsches Privatrecht*, § 80.

(3) *Rivista ital. per le scienze giur.* (Recensione di « Le pubbliche sottoscrizioni nel diritto privato » del Bolchini), 1905, p. 403.

(4) Jsay, *Zur Lehre von den Sammelgeschäften* in *Ihering's Jahrb* XXXVI, p. 410.

(5) Baudry-Lacantinerie, *Trattato teorico-pratico di diritto civile*, p. 330, n. 554.

vero agli oblatori il diritto di pretendere che le offerte siano impiegate pel raggiungimento del fine, e ne riscontrano la garenzia in un'azione di risarcimento in caso di abuso (1).

Riteniamo, invece, che l'azione dell'oblatore, nel caso di malversazione e d'impiego in modo diverso dallo scopo prefisso, come in qualsiasi altro, debba rivolgersi contro il promotore raccoglitore delle offerte, come piena conseguenza e giusto esercizio del diritto a lui spettante sull'opera da compiersi e dell'obbligo assunto dal promotore di attuarla e non come semplice repressione di un qualunque fatto delittuoso di abuso di fiducia.

Il dritto poi negli oblatori di chiedere la restituzione delle loro offerte qualora non possa comunque raggiungersi lo scopo si mostra inoppugnabile, qualunque tesi si voglia seguire sulla condizione giuridica dei patrimonî costituiti da pubbliche offerte, come acutamente rileva il Degni (2).

Ma, a prescindere da ogni altra osservazione, la tesi della proprietà fiduciaria presenta nella sua attuazione un'assai grave conseguenza. Onde gli stessi suoi sostenitori cercano di adottare dei temperamenti, costretti a riconoscere l'impossibilità di una perfetta attuazione o di pieno accoglimento di siffatta teoria nel nostro diritto (3).

Ed, infatti, accolto il principio che il patrimonoio derivante dalle offerte passi in proprietà, per quanto coll'appellativo di «fiduciario» nel promotore o collettore, non potendo dichiararsi che formi una massa autonoma destinata al fine e staccata dal resto del patrimonio di costui, ne deriva quale legittima conseguenza, che esso venga a confondersi con quest'ultimo e vada soggetto a tutte le possibili vicende dello stesso e quindi anche all'azione dei creditori.

Così, un intero patrimonio costituito da offerte e destinato dagli oblatori per l'attuazione di un dato fine potrebbe venir travolto nella massa del promotore o collettore fallito e servire a soddisfare i debiti personali di quest'ultimo.

Nè giova soverchiamente in pratica l'osservare che la qualità di raccoglitore delle offerte sia normalmente assunta da persone degne di fiducia e che norme penali cerchino di reprimere atti d'inganno o di frode (4).

Un'ultima osservazione in merito alla teoria in esame: e riflette l'ipotesi in cui i promotori siano più.

Il patrimonio derivante da offerte per la parte da ciascuno raccolta diverrebbe in tal caso proprietà fiduciaria dei singoli promotori. Ed in tal modo il frazionato patrimonio potrebbe avere in ciascuna sua parte un'attuazione ed una vicenda.

Non riteniamo quindi che la soluzione che si è cercata di dare al rapporto sia la più idonea e si mostri per la sua concezione teorica e più ancora, per i risultati pratici cui mena, la più perfetta ed accettabile.

(1) Ferrara F., op. cit., in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1905, p. 416.
(2) Degni, *Addizione*, op. cit., p. 741.
(3) v. Ferrara, *Le persone giuridiche*, p. 680.
(4) Art. 413 cod. penale.

Ora quando si afferma che l'oblatore « vuole soltanto *contribuire* perchè un fine comune sia raggiunto, vuole soltanto prestare i mezzi perchè esso si ottenga » pur senza volere « imprendere il raggiungimento dell'opera » (1), si esclude con ciò stesso ogni rapporto di donazione, nè è dato parlare di proprietà fiduciaria.

Il Ferrara medesimo (2), del resto, riconosce, a premessa della sua tesi, che qualunque teoria si segua, non sia dato mai raggiungere un regolamento pieno e confacente allo scopo, non potendo che solo l'opera del legislatore colmare una lacuna del nostro diritto positivo (3).

Si tratta dunque di un rapporto da disciplinare secondo i principî generali applicando ad esso quelle norme che più siano atte a regolarlo e nelle quali possa considerarsi compreso.

3. - È a ritenersi essenziale, per la giusta valutazione di tutt'i singoli rapporti costituenti il contratto di oblazione, il ricercare e fissare anzitutto il carattere giuridico delle offerte, da cui scaturiscono la condizione del patrimonio risultante da esse e la qualità del promotore e degli oblatori.

Costituirà un caso intermedio fra un atto di fondazione ed una donazione o, secondo l'entità della somma donata e tenuto conto del patrimonio del donante, un dono manuale (4), quello in cui una somma è data perchè l'accipiente la eroghi in un determinato oggetto.

Tale quistione, a torto ritenuta accademica, non è stata molto svolta dalla dottrina, come saggiamente si è rilevato (5), nè è stata tenuta sempre presente dalla giurisprudenza (6).

Si tratta indubbiamente di un contratto che trae origine dallo spirito di liberalità, ciò che ne costituisce il *motivo*.

Ma da questo deve ben distinguersi la *causa* (7), ch'è l'elemento dal dritto preso in considerazione e posto a base e giustificazione di ogni negozio giuridico. Ed essa ci denota nel caso in esame che, pur traendo origine da un atto di liberalità, l'atto è oneroso quando una data somma è data per uno scopo da attuarsi, come, p. es. per l'erezione del Santuario.

I giureconsulti romani, nella loro profonda sapienza, con opportuna distinzione « donationes complures sunt » ben scolpirono il concetto della vera

(1) Ferrara, op. cit., in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1905, p. 403.

(2) *Teoria delle persone giuridiche*, loc. cit.

(3) Sulla disputa intorno all'esistenza di *lacune* nell'ordinamento giuridico e varie teorie circa l'interpretazione delle leggi: v. Degni, *L'interpretazione della legge*, 2ª ed., Napoli, 1909; Donati, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Milano, 1910; Zitelmann, *Lücken im Recht*, Leipzig, 1903; De Ruggiero, *Istit. di diritto civile*, Napoli, 1923, p. 195; Coviello L., *Dei moderni metodi d'interpretazione della legge* « Corte d'Appello », IX, 1908).

(4) v. Claude, *Des dons manuels*, Nancy, 1884; Bronzini, *De la preuve des dons manuels*. Etude critique de jurisprudence, Paris, 1911.

(5) Stolfi N., *Atti di liberalità e doni manuali* (« Giur. Ital. », 1918, IV, 68).

(6) Corte Appello Casale, 5 dic. 1917 (« Giur. Ital. », 1918, I, 2, 112); Cass. Torino, 12 maggio 1917 (*in nota alla sentenza suddetta*).

(7) v. Coviello N., *Manuale di diritto civile italiano*, 2ª ediz., Milano, 1915, p. 414 e seguenti.

e propria donazione differenziandola da quella condizionale per l'immediato ed irrevocabile trasferimento della cosa nel donatario e dal movente di mera liberalità, per cui sempre quando « dat aliquis ea mente, *ut statim velit acci-* « *pientis fieri, nec ullo casu ad se reverti*; et propter nullam aliam causam « facit quam *ut liberalitatem et munificentiam exerceat*: haec proprie donatio « appellatur ».

E per contrario, sempre quando « dat aliquis *ut tunc demum accipientis* « *fiat, quum aliquid secutum fuerit*, non proprie donatio appellabitur, sed to- « tum hoc donatio sub conditione est » (1).

Conformemente ai quali principî anche la nostra dottrina e giurisprudenza, distinguendo le donazioni vere e proprie dalle improprie e seguendo il principio della dottrina romana « stipulationes quae ob causam fiunt non habent donationem » (2-3), ha ritenuto contratti innominati *do ut facias* (4) tutti quelli nei quali una somma venga data sotto una qualunque condizione non inerente alla natura propria delle donazioni, quali la sopravvenienza di figli, la revoca per ingratitudine (art. 1078 e seg. cod. civ.) che potrebbero reputarsi convenute anche senza patto espresso (5).

E così, sempre quando si trovi assunto dal donatario l'obbligo d'invertire la somma donata nell'attuazione di un determinato scopo del donante, anche quando non venga a costituire per quest'ultimo che una semplice utilità morale, un piacere, un diletto — dovendo tenersi ben presente tutto il concetto di controprestazione nei negozi giuridici (6) — in tal caso, pur traendo origine *ex liberalitate*, non viene a riscontrarsi una vera e propria donazione ma appunto un contratto innominato *do ut facias*, mancando la gratuità assoluta, essendovi in realtà prestazione e controprestazione.

In applicazione di siffatti principî, nella disputa se precisamente le offerte o sottoscrizioni volontarie, per le quali si compiono sovente ben grandiose opere di beneficenza, di utilità e di lustro pubblico, siano o meno donazioni, la nostra giurisprudenza con saggia applicazione dell'art. 1051 cod. civ. ha ritenuto la negativa anche quando sia indicato lo scopo preciso della sottoscrizione (7).

Non siamo quindi di opinione che il patrimonio risultante da offerte

(1) l. 1, Dig., 39, 5.

(2) l. 19, § 5, Dig., 39, 5.

(3) v. Savigny, *Trattato di diritto romano*, vol. IV, § CLIV; Laurent, *Principes de droit civil*, vol. III, p. 418 seg., Bruxelles-Paris, 1878; Ronga, *Elementi di diritto romano*, vol. II, p. 207.

(4) l. 5, Dig., *De act. praescriptis verbis*. 19, 5.

(5) v. Stolfi, op. cit., pag. 71 seg.; Manenti, *Sul concetto di donazione* (« Rivista Dir. Civ. », 1911, 328); Schupfer, *Delle donazioni nella storia del diritto italiano* (« Annali », 1871, III, 58, p. 63); Panicali, *Sul concetto giuridico della donazione* («Giur. It.», 1900, I, 2, 465); Cassaz. Torino, 12 genn. 1859 (« Giur. degli Stati Sardi », 1859, I, 54); Cassaz. Torino, 31 luglio 1891 (« Giur. tor. », 1891, 728); Cassaz. Roma, 17 marzo 1882 (« Giur. it. », 1882, I, 1, 486); Trib. Firenze, 28 novembre 1882 (« Gazz. proc. », XVIII, 1883, 35); Comm. Centr. I. I. D. D., ottobre 1917, *Marchetti di Murialto-Finanza*.

(6) v. Panicali, op. cit., 471.

(7) Cassaz. Napoli, 20 maggio 1880 (« Foro Ital. », 1880, I, 675).

passi in proprietà sia pur fiduciaria di colui che assunse l'iniziativa e raccolse le oblazioni.

È pur intendimento degli oblatori di «spogliarsi definitivamente» delle somme erogate e perciò irrevocabilmente devolute allo scopo da raggiungere nonchè di affidarsi fiduciariamente al promotore per tutto quanto riguardi l'attuazione dell'iniziativa, onde nessuna loro potestà di scelta, di vigilanza, di controllo circa le modalità.

Ciò nondimeno rimane sempre integro negli oblatori il diritto a richiedere il compimento dell'iniziativa, tanto da poter domandare la restituzione dell'offerta, qualora l'opera divisata non possa comunque più attuarsi. Ciò è ritenuto irrefutabile (1).

Or dunque il patrimonio risultante da offerte si ammette che appartiene *agli oblatori* fin quando l'opera non sia compiuta. E se agli oblatori si appartiene il patrimonio, destinato per una data opera, perchè non dovrà loro appartenere anche l'opera stessa che con detto patrimonio risulta compiuta?

Le difficoltà per le conseguenze dell'estrinsecazione di un tale dritto di proprietà da parte dei numerosissimi oblatori vengono meno in pratica pel fatto che per lo più tali opere compiute mercè oblazioni vengono erette in enti morali. Ove il riconoscimento giuridico manchi, ci troveremo di fronte ad un ente di fatto, cui non può disconoscersi una limitata capacità giuridica e anche processuale, in persona di chi lo rappresenta.

Avv. Renato Saviano (Sarno).

II.

Ancora delle distribuzioni quotidiane e delle vacanze nei Capitoli di servizio corale per mediaria. (*)

Un Corale, nostro collega, ci faceva sapere che, nel fascicolo di *Maggio 1927* del periodico torinese *Perfice Munus*, vengono riprodotte dal *Monitore Ecclesiastico* e censurate alcune risoluzioni a quesiti riguardanti il *servizio corale per turno e la puntatura*. Naturalmente il collega non divideva l'opinione dello scrittore di *Perfice Munus*, come non la dividono tutti gli altri Corali dei Capitoli delle tre Patriarcali Basiliche di Roma (che l'egregio scrittore avversario potrebbe consultare), il cui uso secolare (*ab origine capitulorum cum clero saeculari*) è contrario totalmente al principio e alle conseguenze propugnate in *Perfice Munus*.

Chiedemmo il fascicolo accennato, che ci fu cortesemente esibito; e leggemmo quanto ci riguarda. Non è una sola quistione che c'interessa: ci accingiamo a manifestare nel *Monitore* quel che pensiamo.

L'articolista, nostro contraddittore, dice (pag. 357) che due dei cinque quesiti che asserisce a lui *rivolti* dai lettori di *Perfice Munus* «sono precisa-

(1) Degni, *Addizione* in Baudry-Lacantinerie, op. cit., p. 741.

(*) I lettori sanno che non è consuetudine del *Mon. Eccl.* fare polemiche; e riconosceranno forse con noi, che non valeva proprio la pena rompere la consuetudine nel caso attuale. La Direzione qui non fa che deferire al parere e ai meriti dell'egregio Mons. Fameli, che opina valga la pena ribattere tali obbiezioni.

mente quelle [questioni] trattate dal *Monitore Ecclesiastico*» (gennaio 1927), dalla cui risoluzione però dissente:). E così intitola, ai loro luoghi, le due questioni comuni: «*Fallenze nell'alternativa — Assenze dell'indultato* pro horis».

Cominciamo da quest'ultima: *Assenze dell'indultato pro horis.* Il principio da noi enunciato nella riportata nostra risoluzione è conforme alla *Toletana et aliarum* e all'*Abulen* (*Monitore Eccl.*, vol. XXXII, pag. 258; vol. XXXVII, pag. 155); e cioè che «un Canonico illegittimamente assente, sia «pure per la sola Compieta, perde i frutti di prebenda di *tutto* quel giorno». Fin qui di pieno accordo. Nell'applicazione al quesito poi dicevamo: «*Se* (ipo-«teticamente...) l'indulto ottenuto dalla S. Congr. del Concilio *pro diebus et* «*horis* d'insegnamento contiene ESPLICITAMENTE la grazia che pel tempo in «cui tal Canonico è occupato a fare scuola lucra le distribuzioni e i frutti «della Prebenda, è chiaro che a riguardo di tal Canonico è sospesa la legge «generale, ecc. ...». Il nostro contraddittore dice che deve presumersi avere il legislatore concesso l'indulto sotto l'implicito patto che l'indultario sia diligente nel periodo che non è occupato. Noi crediamo che la S. Congregazione del Concilio, concedendo l'indulto, *possa* derogare alla legge generale, che rimane integra. Se poi *non voglia* derogare, non c'è dubbio che *standum est menti concedentis.* Noi mettemmo la ipotesi — *se...* — Non avverandosi la ipotesi, si applica la legge *sic et simpliciter.*

Sull'altro quesito: *Fallenze nell'alternativa,* il dissidio è insanabile. Noi premettevamo in quella risoluzione (1) che «quando il servizio corale, è per «*mediaria*, i diritti e i doveri sono divisi per metà dell'anno (meno i giorni «comuni). I Canonici sono obbligati al Coro, e perciò alla residenza (Can. 419) «nella propria settimana; nell'altra dell'alternativa sono perfettamente liberi...». Aggiungevamo che se qualche corale non potesse, per ragioni speciali, intervenire al Coro in qualche giorno della *sua mediaria,* potrebbe farsi *sostituire* da un collega dell'altra mediaria. Credemmo illustrare il concetto del servizio per mediaria con un esempio di vita pratica. E poi scrivemmo, per nuova esplicazione, una CONSULTAZIONE (2), nella quale facevamo rilevare la *radicale* differenza tra i Capitoli con *servizio corale quotidiano obbligatorio per tutti,* ed i Capitoli con *servizio corale pure quotidiano, ma sostenuto ordinariamente* per turno *da alcuni corali non da tutti,* giusta il prescritto del Can. 414: «Omnes et singuli qui chorale beneficium obtinent, te-«nentur in ipso choro divina officia persolvere singulis diebus, *nisi* servi-«*tium per turnum* a Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indultum». Quella (obbligati tutti *simul*) è la *Regola,* questa (obbligati alcuni) è l'*eccezione.* E se è eccezione, non deve contener l'obbligo della regola. Perciò i Canonici dell'eccezione NON TENENTUR OMNES SINGULIS DIEBUS *al servizio corale.* Quindi se vi sono giorni nei quali *non tenentur,* nessuno può infliggere loro una multa, la perdita delle distribuzioni; mentre in quei giorni non vi sono — per loro — distribuzioni. Avvertivamo (*Ibid.*, pag. 48) che, anche prima del Codice, questo *servizio di eccezione* non era legittimo se non constava della *fondazione* relativa o d'uno speciale *indulto.* Ed avvertivamo inoltre,

(1) *Monit. Eccl.*, Vol. XXXIX, pag. 12.
(2) *Monit. Eccl.*, Vol. XXXIX, pag. 40 e sgg.

in confutazione di *Perfice Munus*, fasc. genn. 1927, pag. 44, 45, che « Se in « nessun indulto di *mediaria* e *terziaria* la S. Cong. del Concilio appose la « clausola che nella settimana libera si perdessero le distribuzioni, vuol dire « che non è questa la sua intenzione nel concedere l'indulto. Le settimane « libere (scrivevamo) non rivestono, rispetto alle distribuzioni, il carattere « di vacanze conciliari allargate (come nel Capitolo di Toledo ed altri); ma « sono addirittura ESONERI *dal servizio corale* ». Aggiungevamo che i frutti destinati per le *distribuzioni quotidiane* vanno divisi (in tali Capitoli di *mediaria*) pei giorni ed ore di servizio corale, onde non rimangono somme da dividere nelle settimane libere o di alternativa (1). Finalmente confermavamo la nostra tesi argomentando dalla facoltà della *sostituzione* corale, concessa dal Can. 419 ESCLUSIVAMENTE là, ove « *non omnes simul* choro intersunt », ossia nei Capitoli di *mediaria*, ecc., non in quelli nei quali « *omnes simul* choro intersunt ».

Un altro argomento per la nostra tesi lo desumevamo dal Can. 418, nel quale si stabiliscono le vacanze di *tre mesi* (salvo statuti e consuetudine che ne concedano meno). In questo Canone (§ 3) sta detto che durante le vacanze si perdono le distribuzioni di qualsiasi genere; ma per nulla si parla *direttamente o indirettamente* del servizio per *turno*. Testo e contesto del Canone riguardano i Capitoli di servizio giornaliero obbligatorio per tutti (Can. 414 et 418).

Da tutto questo possiamo fissare i seguenti principii:

I. Per REGOLA: Tutti i beneficiati corali sono obbligati *simul* e tutti i giorni al servizio corale (Can. 414, *parte* I).

II. Per ECCEZIONE: Al servizio corale sono obbligati per *turno*, ossia i beneficiati corali vanno, p. es., al Coro metà per settimana, e sono liberi la seguente, nella quale serve al Coro l'altra metà — *mediaria* — eccettuati i giorni di servizio comune (Can. 414, *parte* 2).

III. Questa eccezione deve constare o *ex fundatione*, o *ex indulto Apostolicae Sedis* (Can. 414, in fin.).

IV. Questo *indulto* non si concede se non per una causa grave, e per lo più: per l'*aria cattiva del luogo*, per le *scarse rendite*, per *la lontananza della Chiesa*, nella quale si fa il Coro, per l'*esuberante numero dei corali* (2).

V. Pei Canonici di *regola* generale (I) sono giorni di servizio anche i tre mesi di vacanza; e perciò vi sono *tutti* i giorni e *per tutti* i corali distribuzioni ed eventualmente *fallenze* (Can. 418, §§ 1 e 3): « ...canonici et beneficiarii *quotidie choro adstricti*, possunt singuli abesse tres tantum menses... « Tempore vacationum omne genus distributiones amittuntur... ».

VI. Pei Canonici di servizio per *turnum* (II) si hanno distribuzioni e fallenze *solo* nei giorni in cui sono obbligati al servizio corale. Il Can. 418

(1) Se in qualche Capitolo vi fosse l'*abuso* che i frutti destinati per le *distribuzioni quotidiane* (Massa piccola, il *terzo* di tutti i frutti, nei Capitoli ove tutto è in distribuzioni) non fossero divisi pei giorni ed ore di servizio (calcolati *in punti*), il Vescovo è obbligato a provvedere perchè l'abuso sia eliminato. L'abuso, s'intende, non fa regola; e, in questa materia, non può essere giustificato dalla consuetudine.

(2) *Monit. Eccl.*, Vol. XXXIX, pag. 48.

quindi *non li riguarda*; e nessun altro Canone fa menzione di vacanze pei corali di servizio per *turno*.

VII. Pei corali obbligati a *turno* i giorni di servizio sono termini *ad explendam obligationem;* e vale la regola: «*Dies transit cum onere suo*». Non possono perciò risarcir la mancanza e l'assenza nei giorni in cui serve l'altra parte di corali.

Secondo questi principii proponemmo, *e manteniamo*, la nostra tesi, diametralmente opposta a quella del nostro contraddittore, il quale, nel *P. M.* di gennaio 1927, pag. 44, 45, sentenzia che l'opposto di quel ch'egli propugna *è antigiuridico ed immorale e quindi un uso da eliminare ad ogni costo,* confortando, a modo suo, questo verdetto con argomenti da noi pure riferiti nella nostra *Consultazione* cit. (1). E continua egli anche adesso (*P. M.*, pag. 365) a difendere e sostenere il suo parere, e risponde alla riportata nostra risoluzione di gennaio (di quella di febbraio che confuta il suo scritto dice nulla...) così: «Dico subito: questa soluzione a me pare assai *singolare*, «tanto più inammissibile quanto maggiormente fuori proposito apparisce «l'esempio addotto delle due branche d'industria. Essa si fonda, io credo, «sur un equivoco grossolano [?!] secondo il quale il can. 414 direbbe che «i capitolari nelle settimane libere, *non possono* intervenire al coro e per- «cepire le distribuzioni, laddove il detto canone stabilisce soltanto che i «capitolari *sono obbligati* ad intervenire al coro *tutti i giorni* " tenentur in «ipso choro divina officia persolvere singulis diebus" *purchè* non esista il «servizio per turno: non vi è quindi nessun accenno nè diretto nè indiretto «all'obbligo di assentarsi e al susseguente *divieto* di intervenire e percepire « le distribuzioni. I motivi quindi della opposta sentenza sono ovvii: 1° l'*al- «ternativa* è in luogo delle vacanze conciliari: or chi negherà al capitolare «che interviene al Coro nelle vacanze il diritto di partecipare alle distri- «buzioni e quindi alle fallenze altrui?». *Errata la premessa, errata la conseguenza!...* Questo ragionamento vale pei corali obbligati *simul* tutti i giorni, e dei quali si occupa il Can. 418; non per quei che hanno l'*alternativa*, la quale, *falsamente*, dice il contraddittore che sta in luogo delle vacanze. Dove l'ha letto? Il Codice in nessun posto lo dice.

Ma continua il contraddittore: «2° l'*alternativa* è un privilegio dei *capi- «tolari* come tali: essi perciò sono liberi di poterne o no usufruire (can. 69)». Attenti al testo! Il Can. 69 dice così: «Nemo cogitur uti privilegio IN SUI «DUMTAXAT FAVOREM CONCESSO, *nisi alio ex capite exsurgat obligatio*». Qui il Canone parla di privilegio concesso *esclusivamente* — dumtaxat — ad un individuo particolare. È concesso esclusivamente ad un Canonico — dumtaxat — il privilegio dell'alternativa? No. E dice inoltre il Canone che, anche se il privilegio sia stato concesso a favore di un Tizio, costui può non usarne, *purchè non sia obbligato ad usarne per altra ragione.* E nel caso nostro la ragione non manca. Egli infatti rinunzierebbe al privilegio di non andare in Coro, *ma pretendendo distribuzioni e fallenze che spettano ai Canonici dell'altra mediaria,* occasione di conflitto su diritti pecuniarii; e per-

(1) *Monit. Eccl.*, Vol. XXXIX, pag. 49.

ciò non può rinunziare al privilegio, provocando litigi. Vi assista senza tale pretenzione, *devotionis gratia* e farà cosa lodevolissima.

Continua il nostro contraddittore: « 3) se le fallenze *cedunt diligentibus* « perchè mai dovrebbe considerarsi non diligente chi, liberamente rinunziando « ad un suo privilegio, partecipa all'ufficiatura? perchè *estraneo?...* ». Ma appunto per questo, diciamo noi. Se il servizio corale non è per turno ogni Canonico, come dicemmo sopra (pag. 207), è tenuto al Coro *tutti i giorni*, anche nel periodo delle vacanze, e perciò è puntato come assente, usufruendo delle vacanze, e *perde le distribuzioni e le fallenze*. Ma se costui invece di godersi le vacanze rinunzia a tal favore, e va in Coro, lucrerebbe certamente le distribuzioni e le fallenze (S. C. C., in *Abulen. et aliarum*, 15 Mar. 1924); chè, come dice ivi la S. Congregazione, « agitur de stipendio operae debito » (1). Non può verificarsi questo quando il servizio è per *turno*, perchè nei giorni liberi non è soggetto a puntatura il Canonico non appartenente alla mediaria di servizio, quindi non soggetto a multa, e nulla perde.

Ma il nostro contraddittore conforta la sua obiezione con un luogo (secondo lui) parallelo; e scrive: « ...ed allora dovrebbero considerarsi estranei, « perchè dispensati dal diritto, anche tutti quelli che pur non essendo tenuti « al coro, in base del can. 421 vi partecipano per divozione [?], p. es. un pro« fessore di S. Teologia... ». Rispondiamo che questo *preteso* parallelo NON È PARALLELO, perchè i corali di cui parla il Can. 421 sono corali *tenuti al Coro*: non *esentati* dal Coro come quei di cui parliamo, cioè corali con servizio per *turno*, in rapporto ai giorni liberi. Se quelli del Can. 421 sono scusati — excusantur — dal Coro, mentre esercitano uno degli ufficii ivi espressi, s'intende che sono corali di servizio continuato e obbligatorio per tutti, o sono corali obbligati per turno, e scusati nel loro turno di servizio (mediaria propria), non nelle settimane libere. Ora costoro sono equiparati ai corali contemplati nel Can. 418, che prendono le vacanze. Sono concessi loro tre mesi, ma durante le vacanze *perdono le distribuzioni*. Se rinunziano alle vacanze e vanno in Coro, come dicemmo sopra questa pagina, lucrano distribuzioni e fallenze. Così i corali del Can. 421 son tenuti al Coro (tutti i giorni o per mediaria). Se occupati nell'ufficio sono assenti, lucrano la prebenda, non le distribuzioni. Se vanno al Coro, vuol dire che non sono occupati nell'ufficio. Anzi, se *il Vicario Generale, il Cancelliere di Curia*, ecc., non andassero al Coro quando son liberi dall'ufficio, perderebbero non solo le distribuzioni, ma anche la prebenda. Il Can. 421 così dice: « § 1. Excusantur a choro, sed percipiunt praebendae « fructus dumtaxat, NON AUTEM DISTRIBUTIONES... 3° Vicarius Capitularis, Vi« carius Generalis officialis ac cancellarius, si de gremio sint, dum suis mune« ribus vacant... ». Vedesi bene quindi che il nostro contraddittore ha addotto un esempio che *non facit ed rem*, anzi *facit contra afferentem exemplum!...*

Dove conduce una premessa errata! Si deve errare nelle conclusioni! La *Logica* è inesorabile! È come se un treno (permette il paragone il contraddittore?) s'instrada sopra un binario occupato: se continua la corsa, presto o tardi succede lo scontro!

(1) *Monit. Eccl.*, Vol. XXXVII, pag. 140.

Lo vediamo nella risoluzione che stiamo per citare, fatta nello stesso fascicolo di *P. M.*, anzi nella stessa pag. 359, dal nostro contraddittore, che non vuol recedere dal principio falso « *La alternativa è in luogo delle vacanze conciliari* », e vuol *confondere* sotto le norme che riguardano il servizio corale di regola quello di eccezione!

Il nostro contraddittore propostosi il caso di un « Canonico di Capitolo « con *mediaria* che *deve* assentarsi nella settimana di suo servizio », pone il quesito: « può egli supplire all'assenza di quei giorni intervenendo al coro in « settimana non sua per altrettanti giorni *agli effetti della illegittimità* del- « *l'assenza stessa?* ». A questo quesito noi, che propugniamo il principio opposto, avremmo risposto « Non può ». Ma il nostro contraddittore risponde così: « In vista dei principii generali di diritto[?!] io credo che nulla vieta « *in se* che tale supplenza possa ammettersi: l'alternativa infatti è in luogo « delle vacanze, in cui è ammessa l'assenza continua o discontinua (can. 418, « § 1). *Per accidens* però può avvenire il contrario, p. e. se osti la legge di « fondazione [per l'assenza o per la supplenza?] o un divieto nell'indulto « pontificio [per l'assenza o per la supplenza?], o anche se non resti in coro « un sufficiente numero di capitolari per l'officiatura decorosa. Il che si fa « evidente non solo per la cosa in sè (cfr. Bened. XIV, *Inst.* 107, § 6, n. 35), « ma anche per lo spirito del Codice (cfr. can. 418, § 2) ». Osserviamo primieramente che l'aggiunta: *Per accidens...* dovrebbe essere una ipotesi di *correzione della risoluzione*, ossia che avendo risoluto « In vista dei principii ge- « nerali di diritto *nulla vieta* che tale supplenza possa ammettersi », *per accidens* (seguirebbe logicamente) non può ammettersi. Ma l'egregio contraddittore pone l'*eccezione*, il *per accidens*, non alla soluzione, ma alla radice del quesito, ossia che quantunque *Tizio Canonico di Capitolo con mediaria* DEBBA ASSENTARSI *nella settimana di suo servizio*, non può assentarsi, *se è proibito dal fondatore, dalla S. Sede; o se non resti un sufficiente numero di capitolari per l'officiatura decorosa*; e cioè, secondo il Can. 418, § 2, citato dall'egregio solutore, chè « non permittitur uno eodemque tempore capitulari ultra tertiam partem obesse » .

Proprio bene! Tizio vuol sapere se, avendo *dovuto* (perchè non poteva farne a meno) assentarsi dal Coro nella sua settimana per alquanti giorni, può *supplire* andando in Coro nella settimana non sua. E gli si risponde: Puoi supplire benissimo, purchè nel tuo Capitolo non sia proibito assentarsi mai, o se quando ti sei assentato non eravate assenti che la terza parte dei Canonici. Ma, ripiglierebbe Tizio, Lei non ha fatto caso che si tratta di *mediaria*, e che siamo assenti — per diritto privilegiato — la metà in tutte le settimane dell'anno, meno i giorni comuni? Distrazione!!!..

Ma c'è dell'altro, e dell'enorme!... Ecco. Quando un beneficiato corale si assenta *illegittimamente* dal Coro perde: 1° l'*intera rendita di prebenda* pei giorni (o pel giorno) di assenza (sia pure un'assenza dal solo Completorio), e 2° la *rendita* delle *distribuzioni quotidiane* corrispondente a quella parte di ufficiatura cui non intervenne. Può questo beneficiato corale riavere la rendita prebendale e delle distribuzioni già perdute (cioè *gli effetti della illegittimità dell'assenza*), andando per egual tempo in Coro, quando non gli

toccherebbe? E il nostro contraddittore risponde di sì, chè « in virtù dei principii generali di diritto [una bella frase!] nulla vieta, ecc. ». Ecco avvenuto lo *scontro*!... La logica si è vendicata!!... Quando si ragiona *distratti* si finisce così! Risoluzioni *non in vista dei principii generali!*... E si noti che la risoluzione è errata, anche se si tien conto (senza ammetterlo per nulla) del corollario (difeso dal contraddittore) che *il corale di mediaria intervenendo volontariamente nella settimana non sua, lucra le distribuzioni e le fallenze.* Perchè, domandiamo: Costui soltanto lucra le distribuzioni e le fallenze adesso che va in Coro in giorni per lui liberi, o lucra pure quelle che perdette nella settimana di sua mediaria? Rispondendo affermativamente al primo corno del *dilemma*, questo corale non si rimborsa di quel che ha perduto. E rispondendo affermativamente al secondo corno, si ammetterebbe un *assurdo gravissimo*, che cioè *con una sola presenza* si potesse lucrare *doppia distribuzione!* È ammissibile? No certamente! E lo stesso deve dirsi dei frutti della prebenda. Questi sono dati *pro die*; e i corali di *mediaria* lucrano la prebenda nei giorni per loro liberi. Se il corale perdette la prebenda nei giorni di sua mediaria, perchè illegittimamente assente, non può lucrare *doppia* prebenda, quando va a supplire nei giorni per lui liberi. Quindi quel che fu perduto, *non si ricupera*. E la risoluzione dell'egregio contraddittore è *certamente errata!*

Avremmo finito. Ma il nostro contraddittore, nella sua *Conclusione* invoca l'intervento della S. Congr. del Concilio. E, senza dubbio, allora (ma certamente la S. C. non si farà eco di principio falso!) dovremmo sottoporci alle sapienti decisioni di questo competente organo di applicazione *autentica*. Anzi, sin da ora, *omnia subiicimus decisioni et correctioni S. Congr. Concilii*. L'illustre Direttore di *Perfice Munus* poi crede opportuno un *Referendum*; ed invita quanti volessero *portare sulla materia qualche nuovo contributo*. Ci è sembrato perciò conveniente aggiungere le seguenti osservazioni *giuridiche*, affinchè la nostra tesi abbia solide basi, che la rendano, anche per altri, evidentemente, la sola vera interpretazione del Can. 414, che nella sua seconda parte dichiara ESENTI da ogni obbligo i corali per *turno*, nei giorni liberi.

I. È certo che il servizio corale per *turnum* (per *mediaria*, ecc.) è un *Privilegio*. Ora un privilegio *non deve recar danno* al privilegiato, od imporgli un *onere*. « Privilegium proprie sumptum est Supremi Principis Constitutio « SPECIALEM FAVOREM CONCEDENS. Unde Privilegium dici solet Lex privata *con-* « *tra*, vel *praeter Ius* aliquid concedens, *cap. Privilegia, 3, dist. 3*, et cap. *Ab-* « *bate, 23, de verb. signif.*, ibi: Cum privilegium sit lex privata, nec esset pri- « vata, NISI ALITER SPECIALITER INDULGERET (FERRARIS, v. *Privil.*, n. 1). E questo è talmente essenziale al privilegio che, anche sorgendo dei dubbi, « da semper « adhibenda est interpretatio, ut privilegio aucti aliquam ex indulgentia con- « cedentis videantur gratiam consequuti » (Can. 68).

II. La *prima* Regola d'interpretar le leggi è astenersi da ogni interpretazione, *quando le parole della legge sono chiare*: « Verba clara non admittunt « interpretationem, neque voluntatis coniecturam. Abbas, *Cons.* 97, n. 1, l. 2. « Card. Tuschus, *litt. V. concl.* 108. Barbosa, *Axiom.* 202, n. 32 et communis. « Idque desumitur *ex l. Licet Imper., ff. de legat.* I, et *l. ille aut illa, ff. de*

« *Legat.* III. Unde Glos. *in c. Cum dilectus* 8, *V. Iure communi de const.* in- « quit: Ubi verba non sunt ambigua, non est locus interpretationi; sed ubi « sunt dubia, necessaria est interpretatio. Et merito, quia alioquin in verbis « claris interpretationem desiderare, idem foret ac nodum in scirpo quaerere » (Reiffenstuel, lib. I, Tit. II, § XVI, n. 384).

III. La *seconda* Regola è che ove occorre dubbio, l'interpretazione della legge « potius menti, quam verbis legis convenire debet... Caeterum mens Le- « gis, sive Legislatoris colligitur tum ex materia legis, tum ex circumstantiis, v praecipue autem ex ratione in lege posita, iuxta c. *intelligentia, de Verb.* « *signif.*, ibi: *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi; quia* « *non sermoni res, sed rei est sermo subiecta...* ». Perciò non è lecito mai allontanarsi da quel che le parole significano « nisi manifestum sit aliud sensisse Legislatorem... » (Reiffenstuel, *loc. cit.*, n. 386 sq.). Concorda il Codice, al Can. 18: « Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verbo- « rum significationem in textu et contextu consideratam: quae si dubia et « obscura mansuerit, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem « ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum ». E, nel caso nostro speciale, il Can. 67 dice: « Privilegium ex ipsius tenore aestimandum « est, nec licet illud extendere aut restringere ».

IV. Altra *Regola* è che quando vi fosse dubbio, la legge deve interpretarsi « secundum subiectam materiam, ut res, de qua agitur potius valeat quam « pereat. Glos. *in c. Cum super*, 23, *v. Mutuo adversantibus, de of. deleg.* et « Doct. communiter... ». (Reiff., *loc. cit.*, n. 394).

V. Altra *Regola* ancora è che « Ubi eadem est ratio eadem est Iuris dis- « positio, *l. Ideo, ff. de legib...* ». E poi: « De similibus idem est iudicium, « c. *Translato...* ». Però occorre che non si possa addurre alcuna dissimilitudine (Reiff., *loc. cit.*, n. 413 sq.).

VI. E finalmente, per istare al Codice, quando il Diritto disciplinare precedente è consacrato nei Canoni del Codice I. C., in tutto od anche in parte, deve ritenersi, anche dopo il Codice, l'interpretazione data dal Diritto antico e dai Canonisti. Così il Can. 6, n. 2, 3: « Canones qui ius vetus ex integro « referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos « auctores interpretationibus sunt aestimandi; Canones qui ex parte tantum « cum veteri iure congruerent, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discre- « pant, sunt ex sua sententia diiudicandi... ».

Premessi questi *Principii* e *Regole* inconcusse, facciamone l'applicazione alla tesi nostra e a quella dell'avversario. Si vedrà, *meridiana luce, la falsità della tesi alla nostra opposta:* « *L'alternativa è in luogo delle vacanze conciliari* », con tutte le *conseguenze disastrose,* che vedemmo.

Giusta il principio esposto al § I (pag. 211), poichè l'*alternativa* (*mediaria,* ecc. è un *privilegio, et quidem contra Ius commune, ab ipso legislatore concessum,* deve necessariamente conferire ai Corali cui è largito, una grazia, un favore, una comodità, che non abbiano i Corali della *Regola* generale (pag. 207). Se fosse vero il principio del nostro contraddittore: L'*alternativa è in luogo delle vacanze,* i Corali con *mediaria* non avrebbero alcun favore, contro il disposto del Can. 68; e si ridurrebbero al Diritto comune, o peggio.

Il Can. 414 che richiede l'*indulto apostolico* (o la fondazione) pel privilegio del turno sarebbe una legge inutile, irrisoria, giacchè « Quod iure communi « competit, frustra per privilegium impetratur, *l.* 1, *C. de thesaur. lib.* 10 ». (Fagnanus, *in c. Olim. de Verb. signif.*). Il Diritto *comune infatti obbliga tutti i Corali* al servizio quotidiano, ma poi *concede 90 giorni di vacanze,* da prendersi *a piacere,* salvo alcune limitazioni di feste e tempi più solenni (Can. 414 et 418). I Corali di *mediaria,* privilegiati *per burla,* non potrebbero prendersi le vacanze a piacere, ma nei giorni *determinati.* Si può ammettere questo assurdo? No; perchè in ogni interpretazione di legge si avverte: « Dummodo non sequatur absurdum ».

Esaminiamo, per persuadere... chi vuol ragionare, il caso del Capitolo Cattedrale di *Catanzaro,* siccome lo riferisce il Ferraris (v. *Canon.,* art. V, n. 104), e da noi riportato nel *Monitore* di questo anno (pag. 48, 49). In quel Capitolo, per *antica consuetudine,* il servizio corale si prestava per *terziaria.* Ma riferito tale metodo dal Vescovo alla S. Congreg. del Concilio, questa (25 Nov. 1698) rispose che non può ammettersi, e che il Capitolo si conformi al Diritto *comune* (servizio quotidiano di tutti i corali, giusta il Tridentino, Sess. XXIV, c. XII, *de Ref.*). Quel Capitolo però insistette, chiedendo la *grazia* del servizio come ivi venva prestato, *giacchè le rendite dei Canonici erano assai magre.* Riprodotta la causa al Concilio, la S. Congregazione, ferma nel riprovare la consuetudine, il 5 settembre 1699, concesse l'indulto della mediaria, con questo Rescritto: « In decisis; sed attenta tenuitate reddituum, censuit « (S. Congreg.) indulgendum esse prout benigne indulsit praefatis Capitulari- « bus, ut toto anni tempore per mediarias, idest per dimidiam eorum partem « alternis hebdomadis Missae, Matutino et omnibus Horis interesse valeant « ita tamen ut diebus Dominicis et festis de praecepto, tempore Adventus et « Quadragesimae ac Octavarum Nativitatis Domini, Paschatis Resurrectio- « nis D. N. I. C. ac SS.mi Corporis Christi, ultra medietatem Capitularium, « qui non erunt de servitio, Missae et Vesperis inservire teneantur ». Questo Rescritto rimase poi come tipo per le seguenti concessioni ad altri Capitoli, come a quelli di *Castellammare di Stabia,* della Collegiata di *Barletta,* ecc.

Ora, facendo il computo dei giorni liberi, a norma di tal Rescritto, i Canonici di Catanzaro, di Castellammare, di Barletta, ecc. avrebbero le vacanze come quelli soggetti al Diritto *comune* (Can. 414, 418) e forse meno (1), con la servitù di non potersi assentare dal Coro quando volessero. Il principio quindi del nostro contraddittore non può ammettersi, chè è *falso,* chè « sequitur absurdum! ».

Passiamo ad applicare il principio II, che riguarda la legge per sè *chiara.*

(1) Ecco il computo dei giorni liberi di tali Capitoli con servizio per *mediaria.* I corali ivi hanno *sei* giorni liberi per settimana alternata, purchè non coincidano giorni di servizio *comune.* Sarebbero dunque giorni 156 (26 settimane $\times$ 6 = 156). Sono però da *sottrarre* i giorni di festa che cadono nella settimana in giorni fissi, cioè, in media, 15 per *mediaria*; e poi 12 giorni nell'Avvento, 18 in Quaresima, 9 per le tre Ottave di Natale, Pasqua e *Corpus Domini* e un'altra diecina, in media, per *comuni* speciali: in tutto da detrarre giorni 64. Rimangono dunque liberi per ciascuna *mediaria* giorni *novantadue* (156 — 64 = 92) all'anno, in media!

In questo caso non è lecito ricorrere ad interpretazioni, le quali genererebbero confusione. Ora il Can. 414 è chiaro. Nella prima parte (siccome dicemmo sopra a pag. 207) dice che *tutti* coloro che hanno un beneficio corale son tenuti al servizio corale *singulis diebus*. E poi segue: « nisi servitium per tur- « num... fuerit indultum ». È chiaro che la seconda parte del Canone contiene una eccezione, ossia il *contrario* di quel ch'è detto nella prima parte. Onde se i corali della prima parte *tenentur singulis diebus*, quei della seconda parte *non tenentur*. Questa è la forza della congiunzione avversativa o di opposizione — nisi — « De sui natura haec dictio exceptiva est, et in effectu adver- « satur praecedentibus, ut in *l. actione*... Et ita significat necessario oppositum « antecedentis cui immediate avversatur... » (Barbosa, *Dict.* CCXVII, n. 2 sq.). Quindi poichè la legge è chiara, deve ritenersi, com'è che i corali di mediaria *non tenentur Choro inservire* nei giorni liberi. Null'altro dice la legge. E quindi non è lecito nemmeno ad un... illustre redattore di *P. M.* fare aggiunte e porre penali e irrogare censure di quella fatta...

Il principio III, da noi sopra enunciato (pag. 212), stabilisce che *non è lecito mai*, nell'interpretar la legge, *allontanarsi da quel che le parole significano*, attenendosi, giusta il Can. 18, al *testo e contesto dei Canoni*. Ora dal testo del Can. 414 e dal contesto col Can. 418, chiaro apparisce che il secondo si riferisce al primo, ossia ai Corali con servizio di tutti e quotidiano, dei quali è parola nella prima parte del Can. 414. Questo infatti dice: « Omnes et « singuli qui chorale beneficium obtinent, tenentur... singulis diebus... ». Il Canone 418, nel disciplinare le vacanze, conformemente al Tridentino (Sess. XXIV, c. XII, *de Ref.*), dice: « ...canonici et beneficiarii quotidiano choro adstricti, « possunt, etc.... ». La seconda parte del Can 414, che riguarda il servizio per turno, non ha relazione alcuna col Can. 418. Ce l'ha invece col Can. 419, che regola le sostituzioni corali, e che esordisce riferendosi alla seconda parte del Can. 414: « § 1. In ecclesiis in quibus non omnes simul choro intersunt... ». La facoltà della sostituzione non è concessa ai Corali che *omnes simul choro intersunt*. Il Can. 419 dunque fa contesto colla seconda parte del Can. 414. Entrambi affermano che i Corali col servizio per turno *non tenentur* se non in alcuni giorni — *per turnum*. — Il nostro contraddittore quindi che estende il significato delle parole dei Can. 414 e 418, e vuol sostenere che i giorni *liberi tengono il luogo delle vacanze*, contravviene al prescritto del Can. 18, e commette un *arbitrio*. Perciò segue che il suo principio: l'*alternativa è in luogo delle vacanze*, non può giuridicamente sostenersi. E viene quindi confermato il contrario, la nostra tesi, che difende il privilegio della esenzione compreso nella *mediaria*, e non lo estende, nè lo restringe, giusta il prescritto del Can. 67.

Il principio del § IV (sopra, pag. 212) è che « quando vi fosse dubbio, la « legge deve interpretarsi *secundum subiectam materiam* ». Dicemmo qui sopra che la legge è chiara, e che non ha bisogno d'interpretazione. Ma il nostro contraddittore sente il bisogno d'interpretarla. Faccia pure: ma stia alla regola enunciata in questo principio IV « ut res de qua agitur potius valeat « quam perat ». Invece no! Vuole interpretare in modo che la legge, il privilegio della *mediaria* « pereat potius quam valeat ». Egli infatti dicendo che

l'alternativa è in luogo delle vacanze, in sostanza (e lo disse esplicitamente in *P. M.* di gen. 1927, pag. 44, 45) vuole che i Corali di *mediaria* vadano in Coro anche nelle settimane per loro *libere,* altrimenti debbono perdere le distribuzioni (1). E dice che fare altrimenti è *antigiuridico ed immorale* (*ivi*). E così interpreta *ut privilegium pereat.* Il che essendo contro l'esplicita legge d'interpretazione, non può ammettersi, e deve dichiararsi *arbitrario* il principio del nostro contraddittore e confermarsi la nostra tesi che l'*alternativa o i giorni liberi* sono giorni di ESENZIONE.

La *Regola* d'interpretazione enunciata nel § V (pag. 212) pare sia quella che distrugga la nostra tesi... Giacchè evidentemente il nostro contraddittore ha argomentato *a simili;* e perciò conclude con la sua tesi: *L'alternativa è in luogo delle vacanze.* Perciò trae la conseguenza che un Canonico può pretendere e *distribuzione e fallenze* se interviene al Coro nella settimana non sua. Perciò concede la supplenza al Canonico di *mediaria* che *culpate abfuit* nella *sua settimana,* potendo ricuperare ciò che perdette, assistendo per altrettanti giorni nella settimana non *sua.* Ma adagio! La Regola « De similibus idem est indicium » vale soltanto nei casi *del tutto simili.* Se tra essi si trova una dissomiglianza qualunque, *corruit argumentum.* « ...Igitur praefata Re« gula, atque argumentum *a simili,* non procedit, quando potest reperiri dis« similitudo aliqua in eo puncto de quo agitur, *can. Numquam, ff. Dum ergo* 1, « q. 1. Feder. de Senis *Consil.* 67, § *Sed non est dubium.* Card. Tuschus, litt. A, « *conclus.* 50, n. 17 et alii. Unde argumentum *a simili* est fragile, leve ac « infirmum, quoties vel parva dissimilitudo, seu diversa decidendi ratio po« test assignari. Barbosa in *loco* 101, n. 7, 8. Atque ut dici solet, argumentum « sumptum a simili facile prosternitur, una adducta dissimilitudine. Menoch. « *Consil.* 75, n. 81, et Doctores, in c. *Translato, de Const.,* ac Everardus in « *Cent. legali loco a simili* ». (REIFF., *loc. cit.,* n. 414). Ora non una sola, ma parecchie dissimilitudini e differenze sono tra le due classi di Corali, quelli della Regola e quelli della Eccezione (pag. 207). Prima differenza è l'obbligo al servizio corale di tutti giornalmente per quelli, della metà per questi. Poi: quelli hanno le vacanze, nelle quali perdono le distribuzioni; questi hanno giorni di *esenzioni,* nei quali *non vi sono distribuzioni* (2), e quindi nemmeno

(1) Ci viene un dubbio: che egli ciò intenda delle distribuzioni le quali lucrano i canonici dell'altra settimana? Ma noi parlavamo certo delle distribuzioni *proprie,* non già delle *altrui*: e se egli avesse inteso altrimenti, mostrerebbe davvero quella *veduta corta d'una spanna* che non l'autorizzerebbe certo a *vedere in scranna* con quel che segue! Ognun vede che quando noi diciamo che il canonico di mediaria, nella settimana di turno, lucra anche le distribuzioni che gli sarebbero spettate nella settimana libera se il servizio fosse stato continuo, non ci sogniamo davvero di farlo partecipare a quelle che nella settimana per lui libera lucrano i canonici che allora sono di turno! Insomma esprimiamo il *fatto* che le distribuzioni sono accresciute in quantità mentre i giorni in cui si lucrano sono dimezzati di numero. Fa pena doversi spiegare così banalmente...

(2) È quel che non vuolsi intendere... Tentiamo un esempio tratto dall'antica disciplina. Anticamente le distribuzioni quotidiane si davano in *natura*; e cioè ai presenti si distribuivano tante porzioni di *pane* e di *vino,* e perciò dette *victualia*: « distributiones quotidianas, quae alias manualia beneficia seu victualia nuncupantur

fallenze che *accrescunt* le proprie distribuzioni. Questi possono, *serv. serv.*, sostituirsi a vicenda, quelli non possono mai usare di questa facoltà. Quelli perdono i frutti della Prebenda (oltre le distribuzioni) se si assentano dal Coro oltre i 90 giorni *infra annum*, nè possono supplire nell'anno seguente; questi perdono i frutti di Prebenda (oltre le distribuzioni) se si assentano nei giorni di loro mediaria, nè possono supplire nella mediaria non propria; ecc. Si vede bene che l'argomento *a simili*, invocato e sostenuto dal nostro contraddittore non può giovargli. E specialmente non può giovargli, se anche le addotte ragioni non vi fossero, perchè si tratta di legge *penale, la perdita delle distribuzioni*, ch'è una pena. Ora « Non licet poenam de persona ad personam vel de casu ad casum producere, quamvis par adsit ratio ». (Can. 2219, § 3). E poichè il Can. 418, nel testo, e in *tutte le fonti*, si riferisce *esclusivamente* ai Corali della 1ª classe, *non licet* applicarlo a quelli di *mediaria*. Chiarissimo!...

Ma a maggiormente confermare la nostra *tesi*, possiamo giovarci dell'argomento *a sensu contrario*. Vedemmo (pag. 206 s.) che la seconda parte del Can. 414 è *contraria* alla prima: « *nisi* servitium, etc. ... » e ad essa non può riferirsi il Can. 418 (pag. 207 s.). Ora sappiamo che « Argumentum a sensu con- « trario est valium; imo, ut loquitur Glos., in *c. Cum Apostolica*, v. *Datur* « *intelligi, de his quae fiunt a Praelat.*) a contrario sensu datur fortissimum « argumentum. Idque desumitur ex *l.* 1, *ff., de Off. eius cui mand. est iurisd.* « Ibi: *Huius rei fortissimum argumentum est, quod lege Iulia de vi nomi-* « *natim cavetur, etc. Non aliter igitur mandare poterit.* Et concordat *can. qua-* « *lis hinc dist.* 25, ibi: *Quod enim de uno negatur, consequens intellectus patet,* « *quia de quibusdam conceditur...* » (Reiff., *loc. cit.*, n. 406). Il che applicato alla nostra tesi prova che dicendo il Can. 414 « *Omnes et singuli* qui chorale

« et tantum residentibus tribuuntur ». (*C. Consuetud., de Cler non res.*; Thomass., *Vetus et nova Eccl. discipl.* L. II, P. III, c. XXXV). Le porzioni degli assenti (fallenze) se le dividevano i presenti. Immaginiamo si faccia lo stesso anche oggi, in due Capitoli di 16 canonici ciascuno, ma uno della classe 1ª (tutti ogni giorno), l'altro di *mediaria* (metà ogni giorno). Nel primo si preparano *tutti* i giorni 16 porzioni di pane e di vino, nell'altro sole 8. I presenti dividono, nell'uno e nell'altro, le porzioni dei colleghi eventualmente assenti. Poichè in questo secondo Capitolo le porzioni sono otto, destinate per quegli *otto* di mediaria di servizio, se un canonico dell'altra mediaria volesse andare in Coro che prenderebbe? Nulla! È chiaro. La sua assistenza essendo, se fatta pel culto divino, di supererogazione, ha il merito di un'opera buona, non ha egli diritto a ciò ch'è di altri... Adesso che le distribuzioni sono in danaro non vanno regolate altrimenti. — Ma, si dirà, non potrebbe almeno partecipare delle fallenze degli assenti? In pratica, se i presenti consentissero, non vi vedremmo difficoltà. Ma giuridicamente sarebbe un controsenso. 1° È infatti un controsenso riconoscere un *ius accrescendi* ove si ammette non esistere *ius in propriam quotam*, non esistendo questa: manca infatti la base *cui accrescatur*. 2° In tal caso si avrebbe la *sostituzione* « automatica » che il Codice riprova, e si renderebbe superflua la sostituzione canonica di cui parla il can. 419 « modo substitutus eodem tempore servitio chori *non sit adstrictus* ». Appunto l'avere statuito circa tale *sostituzione* è la prova più evidente che il Codice non riconosce diritto alcuno alla presenza spontanea. Non sostituisce infatti, e non ha bisogno *ad hoc* di mandato, *qui venit iure proprio!*

« beneficium obtinent *tenentur* in ipso choro divina officia persolvere *singulis diebus...* »; e poi « nisi servitium per turnum... fuerit indultum », il Canone chiaramente concede l'*esenzione* — non tenentur singulis diebus — ai Corali col servizio per turno. E per conseguenza costoro non vanno nel novero dei Corali di cui al Can. 418. Cade quindi, priva di base, la tesi del nostro contraddittore che l'*alternativa è in luogo delle vacanze.*

Rimane l'ultimo principio — VI — da noi enunciato (pag. 212); e questo più di tutti conferma la tesi nostra, e distrugge quella del nostro contraddittore. Infatti il servizio corale per *turno* (per *mediaria*, ecc.) non è secondo il Diritto scritto ante Codicem, chè il Tridentino (Sess. XXIV, cap. XII, *de Ref.*) parla dell'obbligo di tutti e quotidiano, siccome nella prima parte del Can. 414. Ma è secondo il diritto *usu receptum,* che si andò formando dopo il Tridentino, per varie ragioni, concesso dalla S. Cong. del Concilio. Ora, fino ad oggi, fu sempre ritenuto che pei Corali di *mediaria* i giorni liberi son giorni di *esenzione* (1), nei quali non vi sono e non si perdono distribuzioni dai Corali che non sono di servizio. È la costante interpretazione degli Indulti Apostolici, anche da parte dei Capitoli delle tre Basiliche Patriarcali di Roma. E lo dice espressamente l'E.mo Card. Gennari (*Consult.* Can. XXXVI) di s. m., il quale prima Vescovo di *Conversano,* poi Assessore del S. Officio e Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana, e finalmente Cardinale Prefetto della S. Congr. del Concilio, lo conoseva benissimo il Diritto che riguarda i Canonici con servizio per *mediaria.* Ora secondo il prescritto del Can. 6, essendo il Diritto nuovo del Codice, a riguardo dei Corali con servizio per *turno* (*mediaria*, ecc.), conforme all'*Ius vetus,* i Can. 414 e 418 « ex « veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores « interpretationibus sunt aestimandi ». Onde si prova che *arbitrariamente* il nostro contraddittore ha foggiato la sua tesi: l'*alternativa è in luogo delle vacanze.* E vien confermata in pieno la tesi nostra: *L'alternativa e i giorni liberi dei Corali con servizio per turno sono vere e proprie* esenzioni.

Nè può valere in contrario qualche legge particolare di un fondatore di Canonicati. Questa avrà valore soltanto pei suoi Canonicati, non per quei che godono già l'indulto di alternativa. Costoro certissimamente non saranno

(1) È espressamente consacrata, questa parola *esenzione* in un Rescritto della S. Congr. del Concilio, riguardante il Capitolo Cattedrale di *Caserta.* « Casertanae « Cathedralis Ecclesiae Canonici hebdomadali, *exemptione* a Choro alternatim ex « Constitutionibus gaudebant, praeter Quadragesimale tempus omnesque per annum « ad primas secundasque Vesperas cuiusvis diei Festi persolendas communiter Choro « interesse tenebantur. Supplices autem porrexerunt preces E.mo Archiepiscopo Nea- « politano Cinisque Episcopis tunc a s. m. Pio VI condelegatis, et iuxta eorum preces « die 31 ianuarii 1799 rescriptum fuit: Ut oratores primo alternatim a Chorali « servitio *exemptione* gaudebant etiam in diebus festivis minus solemnibus per eas « hebdomadas in quibus praedicta *exemptione* fruuntur: secundo eamdem *exemptio-* « *nem* eisdem indulget pro tempore Quadragesimae, quam pro reliquo anni tempore « retinent, minus quam pro festis diebus per easdem hebdomadas recurrentibus; « idque ad biennieum ». Poi confremato a *quinquennio,* a *decennio*; e finalmente in perpetuo con Rescritto 24 gennaio 1846.

sì grulli (absit iuiuria verbo), da rinunziare ad un privilegio, e da aderire all'invito del nostro contraddittore, che, sia pure con ottima intenzione, vorrebbe *unificata* la disciplina del servizio Corale (*P. M. cit.* pag. 361), e *distrutta addirittura* la seconda parte del Can. 414, *cancellato ex integro* il Can. 419, § 1! I Vescovi non hanno autorità ad obbligare i Corali delle rispettive Diocesi, con privilegio di *mediaria* ecc., al servizio di Regola generale, di cui alla prima parte del Can. 414.

E crediamo esaurita, per parte nostra, la discussione.

Mons. G. Fameli
Consultore della S. C. del Concilio.

BREVI RISPOSTE

34. - Non può mantenersi la consuetudine di non cantare tutto il Resp. *Subvenite*, ma solamente la prima parte, fino alle parole: « altissimi ». Quando non segue immediatamente l'ufficio o la Messa di requie, il Responsorio si deve finire con l'orazione *Absolve* preceduto dalle preci come al Rituale tip. 1925.

35. - Circa il dubbio se l'officio dei defunti si può sempre omettere *in die obitus*, pel solo motivo che così si è fatto sempre, osserviamo che il Rituale romano dice: *nisi quid impediat*: e spiega più oltre: *ob rationabilem causam.*

36. - Può il Parroco, standovi il cadavere presente, a motivo di non potersi almeno appartare, procedere alle sue funzioni parrocchiali, e finire queste con la Benedizione ed esposizione del SS.mo Sacramento, con la Pisside, cioè aprire il Sacro ciborio standovi la presenza del cadavere, almeno con le candele spente.

37. - La Messa di Requie quotidiana non può dirsi con la pianeta di colore violaceo pel motivo che subito dopo si farebbe la Benedizione con la Pisside.

38 - Circa il dire una sola Messa corale nel tempo di Quaresima, vigilia, ecc., quando la Rubrica ne prescrive due o tre, provvedono le *Additiones et Variationes* alle Rubriche del Messale (Tit. I, *De feria et vigilia*).

39. - Dei motivi che si richiedono per poter cantare una Messa votiva *pro re gravi*, unico giudice è l'Ordinario.

40. - Nella domenica fra l'ottava del Santo Titolare o Patrono, può cantarsi una Messa votiva nei giorni di rito doppio, seguendo le norme delle *Additiones*, come sopra (Tit. IV, n. 3).

41. - Nelle Messe votive *pro re gravi* si deve sempre aggiungere la comm. della domenica con l'ultimo Evangelo della medesima, escluso quando si dice la Messa conventuale della domenica corrente (*Addit. et Var.*, Tit. V, n. 4).

42. - Nella Benedizione di una bandiera o stendardo di Società si può usare oltre l'acqua santa anche l'incenso, se si fa con solennità, cioè col Pluviale.

43. - Nella vigilia di S. Mattia nel 1928 la terza orazione nella Messa sarà *Concede.*

44. - Il Capitolo può esonerarsi dal cantare la Messa nell'anniversario dell'Elezione e Consacrazione del Sommo Pontefice, se non consta di un *particolare* titolo di obbligazione.

45 - Quando nel coro dopo Nona si canta una Messa solenne per diritto comune o per indulto, la Messa del giorno non si può dire letta e fuori coro, senza particolare concessione o prescrizione delle Rubriche nei casi previsti.

46. - Se poi in simile circostanza si fa dal Vescovo Pontificale si deve cantare, nella vestizione, la Nona della Messa votiva, oppure Nona del giorno. E perchè il Vescovo possa usare i paramenti della Messa votiva, qualora fossero diversi, pel canto di Nona, sarà da scegliersi la Nona votiva.

I Canonici assistenti si dovranno parare analogamente.

47. - Il disposto del decr. S. R. C. 4177 riguarda certo anche la Messa di matrimonio, se sia cantata: cioè il Celebrante potrà comunicare gli sposi, subito dopo la sua Comunione.

48. - L'Ordinario del luogo non può in forza del can. 822, § 4, mai concedere la licenza di celebrare *in mari* o *in fluminibus*, e ciò per ragione del pericolo. Tant'è vero che nelle facoltà *straordinarie* accordate ai Nunzi e Legati Ap. (*M. E.*, 1920, p. 137) si distingue la facoltà di permettere la celebrazione *sub dio* (n. 36) dalla facoltà di permettere di celebrare *sive in mari sive in fluminibus* (n. 37).

49. - Il decr. S. R. C. 12 novembre 1891, n. 2682, I, ammette le sacre Ordinazioni nelle feste soppresse, supposto l'indulto *diebus festivis*; ora l'indulto è surrogato nel Codice dalla *gravis causa*, e la consuetudine contraria ai quattro primi paragrafi del can. 1006 è *riprovata* dal 5°.

50. - In genere non vediamo che ci sia proprio la necessità di *binare* perchè una delle Messe consuete è occupata, per es., dalla Messa di prima Comunione, o con Comunione generale (fervorino, etc.), sicchè riesce quella volta più lunga del consueto e più affollata. Se veramente vi fosse, sicchè l'Ordinario potesse ragionevolmente opinare che una notevole parte di parrocchiani perderebbe la Messa festiva, *utatur iure suo* (c. 806, § 2).

51. - Così pure è rimesso al giudizio insindacabile dell'Ordinario permettere la binazione pel motivo che il parroco o il prete in cura d'anime si assenta in giorno festivo per attendere altrove alla predicazione di esercizi, a riunioni, quarantore etc. Certo deve prima giudicare della necessità o opportunità di permettere queste assenze.

52. - L'Abito piano del Prelato domestico è identico a quello del Vescovo, salvo che non userà il taglio della veste a *zimarra* (mantellina e sopramaniche abbottonate) che (da alcuni) si permette se il Prelato, sia investito di vera giurisdizione, per es., Vicario generale.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Riduzione delle congrue e assegni (Dal R. D. L. 7 maggio 1927, n. 694 pubblicato nella *Gazz. Uff.* il 16 maggio 1927, col. n. 113).

Art. 4. - L'assegno supplementare di congrua che l'Amministrazione del Fondo Culto corrisponde al clero è ridotto in ragione di un ventesimo della congrua normale (1).

(1) Cioè di L. 175 pei parroci.

In ogni caso, la riduzione non potrà superare l'ammontare dell'assegno supplementare di congrua e resteranno (1) immutati gli assegni per spese di culto spettanti in virtù delle norme vigenti.

La differenza eventualmente non compensata sarà ripetibile nei casi in cui detti assegni dovessero subire aumenti per rettifiche di liquidazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assegni di congrua che si corrispondono dal fondo di beneficienza e religione della città di Roma.

In relazione alle disposizioni medesime sarà ridotto di un ventesimo il contributo dello Stato all'Amministrazione del Fondo per il Culto, di cui all'art. 6 del R. D. 31 marzo 1925, n. 364, nonchè l'assegnazione stabilita all'articolo 6 del decreto stesso per assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna.

Art. 5. - I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro per le Finanze nei modi e agli effetti stabiliti dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo predetto.

Art. 7. - Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme interpretative e integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Questo decreto ha vigore dal 1° giugno 1927 (2).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Fu tenuto il Concistoro *segreto* il 20 giugno: in esso dopo il trapasso della Borsa camerlengale dal card. Sbarretti al card. Boggiani, il S. P. pronunziò una importante *Allocuzione*, per comunicare agli E.mi *laeta et tristia*.

Anzitutto ricordò il *terzo centenario* dalla fondazione del Collegio Urbano di Propaganda Fide (1° agosto 1627), che volle celebrata con un solenne Pontificale in S. Pietro nella festa di Pentecoste, onde mostrare il suo attaccamento alle opere missionarie: di particolare gradimento gli riuscì l'*Accademia poliglotta* tenuta alla sua presenza il 24 maggio in cui dopo una prolusione latina di un alunno serbo, furono letti da indigeni componimenti in sanscrito, curdu, tamil, malabarico, ebraico, caldeo, siriaco, arabo, giapponese, cinese, annamita, greco, albanese, irlandese, tedesco, danese, svedese, novergese, olandese, fiammingo, inglese, tranvaaliano, polacco, francese, spagnolo, romeno, ungherese e in italiano (da un alunno americano), la quale Accademia gli fece sentir più forte la sua universale paternità. In partico-

(1) Vale a dire, se l'assegno supplementare è inferiore a L. 175, la riduzione si limita alla totalità del supplemento.

(2) Quindi, pel primo semestre 1927 finito il 30 giugno è pagabile dal 1° luglio, non si dovrebbe sottrarre che un *dodicesimo* della quota annuale di riduzione.

lare accennò quindi ai rinnovati martirii nella *Cina* e nel *Messico*, riducendoli alla comune radice del bolscevismo, la cui propaganda denunziava nuovamente alla vigilanza dei Governi. Passando quindi alla Francia, mentre si consolava della sommessione della più gran parte dei fedeli, specie dei giovani, alla condanna dell'*Action française*, si affliggeva però paternamente, pel manipolo di figli contumaci, ai quali applicava le severe parole di S. Paolo a Tito, I, 10-11.

E proseguiva: « Infatti, se Noi tacessimo delle loro dottrine e metodi, ciò equivarrebbe veramente a servire ad un pericoloso errore — come fu dichiarato dagli stessi Vescovi francesi — e a confermarli nella loro contumacia e favorire i vaniloqui. La stabilità della pace e della tranquillità degli animi non può sussistere se non nella verità e nell'ordine, sotto la guida e l'inspirazione della carità. Orbene, quanto ripetutamente dichiarammo, ciò stesso oggi confermiamo: Chiunque davvero si ricrederà e si proporrà sinceramente di riparare all'ormai troppo prolungato scandalo dato a tutta la Chiesa e a quella di Francia in particolare, sappia che Noi siamo prontissimi a riceverlo e ad abbracciarlo con benignità e carità paterna. E dalla divina misericordia, che ogni giorno supplichevolmente imploriamo, vivamente speriamo e confidiamo che fra breve tutti ritornino in sè e al loro Padre comune. E veramente non può credersi quanto intimamente Ci sentiamo afflitti, quando Ci si affaccia alla mente il pensiero che potrebbe un giorno accadere di trovarci costretti ad applicare anche ad uno solo di quei diletti figli, allontanatisi dal loro dovere, quello che nei primi tempi della Chiesa — giacchè a questa Madre santa non mancò mai qualche ragione di pianto da parte dei figli — l'Apostolo della carità S. Giovanni ebbe a dire: « *Uscirono da noi, ma non erano dei nostri: perchè se fossero stati dei nostri, sarebbero certamente rimasti con noi; ma si deve far manifesto che non tutti sono dei nostri* » (S. Giov., 2, 19).

Ma sopratutto deploriamo la sorte di coloro, se ve ne sono — come ci viene assicurato, sebbene sembri a noi finora quasi incredibile — i quali, essendo ciechi, si fanno guide di altri ciechi. E ad essi basterà richiamare alla memoria quelle parole del Signore che pare abbiano al tutto dimenticato: « *Guai a voi, condottieri ciechi* (Matt., 233, 16). *Può forse il cieco guidare il cieco? Forsechè non cadono ambedue nella fossa?* » (Luca, 6, 399). Nella fossa appunto dell'errore e della discordia, perchè resistono all'ordinamento di *Dio il quale nella cattedra dell'unità* pose la dottrina della verità, come egregiamente insegna S. Agostino (*Ep.*, CV c. V, 16 P. L. XXXIII, 403). E la cecità di costoro, dei dirigenti non meno che dei seguaci, appare già troppo manifesta da ciò che essi in verità si drizzano contro lo stesso Padre e Maestro di tutti i fedeli per quanto a parole professino di riconoscerne e rispettarne l'autorità. Dicono, infatti, che, nella causa di cui si tratta, Noi siamo ignari o falsamente informati o per fosche macchinazioni e per falsificazioni di documenti ingannati dai nostri cooperatori, la cui fedeltà non possiamo qui lasciare senza una lode speciale, ovvero che per passione di partito, lavoriamo alla ricostituzione di un tal quale impero o siamo trascinati dall'affetto per qualche Nazione, oppure, oltrepassando i confini della Nostra autorità, co-

mandiamo cose contrarie al patriottismo. Ora tutto ciò, per Noi ingiuriosissimo, quanto si può dire, oltre che ripugna evidentemente alle Nostre dichiarazioni, ripetute ed esplicite e anzi alla verità stessa, sembra anche che sappia di pazzia. Intanto a questi indocili figli non dubitiamo di rivolgere l'ammonimento dell'Apostolo: « *A me pochissimo importa di essere giudicato da voi o in giudizio umano; anzi nemmeno io mi giudico da me... chi mi giudica è il Signore* (I Cor., 4, 3).

Ma Ci piace mettere fine a questo ingrato argomento con le parole solenni e gravissime, onde il Nostro S. Ambrogio e S. Cipriano vescovo e martire illustrano l'unità della Chiesa, nè solamente quella che spetta ai dogmi della fede, ma quella altresì che sta nell'autorità e nell'obbedienza. È celebratissima infatti la sentenza di S. Ambrogio: *Dov'è Pietro, ivi è la Chiesa: dov'è la Chiesa, non vi è morte, ma vita eterna* (In *Ps.* XL, 30; P. L. XIV, 1134). Ma, per ciò che a questa si attiene già S. Cipriano aveva affermato: « *Non giungerà ai premii di Cristo, chi ha abbandonato la Chiesa di Cristo. È straniero, è profano, è nemico. Non può avere Dio per padre, chi non ha la Chiesa per madre* » (*De Unitate Ecclesiae*, VI; P. L. IV, 519). Ed ancora, poco prima: « *Chi non conserva questa unità della Chiesa, come crede di conservare la fede? Chi ripugna e resiste alla Chiesa, come confida di essere nella Chiesa?... E questa unità dobbiamo conservare fermamente e rivendicare, sopratutto noi vescovi, che soprastiamo nella Chiesa, acciocchè dimostriamo anche come l'episcopato stesso sia uno e senza divisione* » (Ibid., IV, sq.; Ibid., 519). Le quali ultime parole non potevamo omettere, perchè sembrano scritte in certo modo a lode dei venerabili fratelli, i vescovi della Francia, di quei vescovi, cioè, che per parlare conforme al Pastore e Vescovo delle anime nostre (I S. Pietro, 2, 25) restarono con Noi nelle nostre tribolazioni (S. Luca, 22, 28).

A questi ed altrettali insegnamenti dei Padri, per tutto il corso della sua vita pastorale, si conformò in modo meraviglioso il venerabile *Alano De Solminihac*, vescovo di Cahors, intorno alle virtù eroiche del quale promulgammo ieri il decreto solenne; e per una singolare disposizione della Provvidenza di Dio crediamo essere avvenuto che la nobilissima causa di lui, la quale era stata per tanto tempo in disparte, siasi proprio in questo tempo ripresa con sì buon esito, e così nella luce del mondo cattolico risplenda l'esempio fulgidissimo di questo vescovo di Francia, il quale, se in ogni genere di virtù rifulse, nell'obbedienza e nel figliale affetto verso l'Apostolica Sede e il Vicario di Cristo, in un periodo di ben altre tendenze, si segnalò grandemente.

Dopo ciò proclamava i seguenti

Nuovi Cardinali. — Il Card. Giuseppe Ernesto Van Roey, nacque il 13 febbraio 1874 nella villa « Het Schraus » presso Vorsselaer a circa 24 chilometri a oriente di Anversa. Compiuti i primi studi, entrò nel Collegio d'Herenthals dove primeggiò nelle discipline letterarie, e passò al Seminario nel 1892, ricevendovi l'ordinazione sacerdotale nel 1897. Compiuto poi un corso di perfezionamento, prima a Lovanio e quindi a Roma, conseguì la laurea in teologia nel 1903. Il Van Roey era da alcuni anni applicato all' insegnamento quando, il 5 gennaio 1909, venne chiamato dal Cardinale Mercier all' importante ufficio di Vicario generale. Alla sua partenza da Lovanio il giovane

insegnante venne iscritto tra i *professori onorari* di quella Università; e dimostrò l'opportunità di tale nomina dando alla luce numerosi e apprezzatissimi scritti, e collaborando assiduamente alla Rivista di filosofia neoscolastica di Lovanio. L'attività scientifica di Van Roey l'aveva fatto conoscere ed apprezzare dal Card. Mercier; la sua applicazione agli affari e la perizia nel disimpegnarli lo resero sempre più caro al grande Porporato, che lo considerò sempre come un figlio spirituale. In tutte le circostanze, ma particolarmente nele più delicate e più difficili, era scelto dal Card. Mercier come suo compagno e consigliere; e, non di rado, il Cardinale si fece da lui sostituire ad adunanze, congressi, conferenze ecc., e il Van Roey, con eloquenza pacata, ma chiara e ricca di dottrina, raccolse sempre il più sincero consenso dalle assemblee. Mons. Van Roey fu veramente il braccio destro del defunto Cardinale, organizzò mirabilmente il Concilio provinciale di Malines, ne redasse le conclusioni e compilò i nuovi statuti della diocesi. Non meno che per la sagacia del suo giudizio, per la dolcezza del carattere, per la costante affabilità, il nuovo Cardinale è altamente stimato per la pietà sacerdotale che in lui risplende in modo veramente ammirevole.

Il Card. Augusto Hlond ebbe i natali a Erzeckowice nell'Alta Slesia da genitori cattolici e cittadini esemplari, nel 1881 il 5 luglio. Secondogenito fra dodici figli, dopo aver frequentato per due anni il ginnasio a Misowice, entrò nella Società Salesiana e colla benedizione dei suoi genitori si recò a Torino ove terminò i suoi studi ginnasiali. Nel 1896 era ammesso al noviziato di Foglizzo Canavese. Dopo esser tornato in Polonia per gli studi liceali che terminò conseguendo la licenza a Leopoli venne a Roma ove frequentò l'Università Gregoriana conseguendo la laurea in filsofia. Tornato in Polonia studiò belle lettere nell'Università di Gracovia e di Leopoli, attendendo insieme, com'è costume nella Congregazione di Don Bosco, alla scuola e all'educazione nei Collegi. Fu ordinato Sacerdote il 23 settembre 1905 e dopo aver passato i due anni come catechista e vice-direttore nell'Istituto Lubomirski di Cracovia assunse la direzione della nuova Casa salesiana di Przemysl: di lì trasferito dopo soli due anni a Vienna fu l'anima e il riorganizzatore efficace di tutta una vera fioritura di opere per la gioventù, attivate dalle energie salesiane, tanto da guadagnarsi l'ammirazione universale. Fu là che egli ebbe la ventura di imbattersi con monsignor Ratti attuale glorioso Pontefice che si recava in Polonia per la sua missione di Visitatore, che da vero conoscitore di uomini ebbe immediatamente l'intuizione sicura e profonda dell'alto valore e delle eccezionali attitudini del giovane salesiano. Tanto che il nuovo Nunzio Apostolico di Polonia allorchè fu necessario provvedere a inviare nell'Alta Slesia polacca ancora sanguinante per le lotte politiche e nazionali un Amministratore Apostolico non dubitò un istante di avere nel giovane Augusto Hlond l'uomo indicato dalla Provvidenza per quel posto tanto difficile e per un ufficio così arduo. Malgrado le prime diffidenti accoglienze in breve egli seppe guadagnarsi il cuore di tutti e la sua pietà, la sua carità, la sua giustizia e squisita cortesia di modi s'imposero ben presto alla generale ammirazione. Dopo tre anni di attività instancabile in cui il suo zelo ebbe un campo vastissimo nelle cure prodigate alla vita religiosa nella

diocesi che ne ha risentito i più benefici effetti manifestatisi in un pieno rifiorimento di opere di cui beneficiò il Seminario, la Cattedrale, l'Episcopio, il Capitolo della Cattedrale, la Curia Vescovile, ecc., eretta la Slesia Polacca in Diocesi con sede a Katowice da Amministratore Apostolico Monsignor Hlond ne diveniva Vescovo, per le mani del Card. Kakowski. Fidente di poter omai consacrare tutta la sua vita a questa Sede già egli accarezzava nel suo cuore e nella sua mente più vasti e grandiosi progetti quando per la morte di Sua Eminenza il Card. Dalbor rimasta vacante la Sede Arcivescovile di Gnesna e Posnania, Monsignor Hlond veniva elevato alla dignità di Arcivescovo e di Primate della Polonia ove oggi giustamente lo raggiunge l'altissima dignità della Porpora.

Nuovi Vescovi. — Di poi il S. P. preconizzò alcuni Vescovi, cioè: Mons. Isidoro Gomà y Tomas, vesc. di *Tarazona*; Mons. Giuseppe Mac Namee, vesc. di *Ardagh*; Mons. Michele O'Brien, vesc. di *Kerry* (Irlanda); Mons. Luigi Shvoy, vesc. di *Fagaras*; Mons. Emmet Walsh, vesc. di *Charleston*; Mons. Salvatore Montes de Oca, vesc. di *Valencia nel Venezuela*; Mons. Giovanni Perellò y Pou, vesc. di *Vich.*

Quindi annunziò varie provviste già fatte, tra le quali, oltre quelle da noi riferite a suo tempo (cfr. ultimamente p. 156 s.); Mons. Giovanni Fiorentini, arcivesc. di *Catanzaro* per elevazione di quella sede da vescovile ad arcivescovile; Mons. Maurizio Giuseppe da Rocha, vesc. della nuova diocesi di *Bragança* nel Brasile; Mons. Tommaso Toolen, vescovo di *Mobile*, U. S. A.; Mons. Ferdinando Pawlikowski, vescovo di *Seckau*; Mons. Vincenzo Celli, vescovo di Tapsa, e vicario del Prelato *nullius* di Pompei; Mons. Enrico Rohlman, vescovo di *Davenport*; Giorgio Finnigan, vesc. di *Helene*, U. S. A.; Mons. Santuno Taveggia, già vescovo di Krishnagar nell'India, vescovo di *Dinajpur*, diocesi di nuova erezione; Mons. Arturo A. Lepailleur vesc. di *Chittagong*, pure di nuova erezione.

Quindi confermò le promozioni ed elezioni fatte dal Patriarca antiocheno dei greco-melchiti, cioè, P. Giocchino Jouakim, vesc. di Mariamne; Dionigi Kfoury, di Tarso; Cirillo Rizk, di Cesarea.

Concistoro pubblico. — Il 23 giugno ebbe poi luogo il Concistoro pubblico nell'Aula della Benedizione (o delle Beatificazioni) in cui il S. P. impose il Cappello rosso agli E.mi Lauri e Van Roey, ed ascoltò la seconda perorazione della causa del S. d. D. Contardo Ferrini, prof. di Pavia.

Il medesimo giorno, nell'Aula Concistoriale seguì il

Concistoro segreto, in cui dopo chiusa la bocca ai novelli Cardinali, il S. P. preconizzò vescovo di *Sherbrooke*, mons. Alfonso Osia Gagnon; vescovo di *Digione*, mons. Pietro Petit de Julleville; e mons. Omero Plante, ausiliare dell'arcivescovo di Quebec. Assegnò poi al card. Lauri il titolo di S. Pancrazio; al card. Van Roey, quello di S. Maria in Aracoeli, e infine ascoltò le postulazioni per i palli di Catanzaro, Atene, Regina, Tokio.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.